

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 41

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 21 luglio 1993)

INDICE

BOSO: sulla mancata istituzione da parte della provincia autonoma di Trento della tassa di concessione sulle attività venatorie (4-01015) (risp. PALADIN, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali</i>)	Pag. 1251	di Carrara (4-03111) (risp. SAVINO, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	Pag. 1263
DANIELI: sull'acquisto di stampanti Olivetti DM 292 da parte del Ministero di grazia e giustizia (4-01714) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1256	MEDURI: sull'erogazione dei contributi per la ricostruzione in seguito al terremoto del 1982 da parte del comune di Praia a Mare (Cosenza) (4-00934) (risp. RIGGIO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	1264
DIONISI, SARTORI: sulla necessità della realizzazione di una nuova linea ferroviaria da Rieti a Roma (4-02728) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	1258	MIGONE ed altri: sulla visita ufficiale in Italia del segretario generale delle Nazioni Unite (4-03043) (risp. AZZARÀ, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1266
DUJANY: sulla necessità di accelerare le procedure di ratifica degli accordi di Schengen (4-03187) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1259	MOLINARI: sulle problematiche inerenti il corretto funzionamento degli istituendi uffici del giudice di pace (4-03118) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1267
LORETO: sui lavori di allargamento della superstrada Taranto-Brindisi (4-01915) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	1261	MONTRESORI ed altri: sul piano antincendi 1993 predisposto dalla regione Sardegna (4-03233) (risp. RIGGIO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	1270
MANNA, CONDARCURI: sui ritardi nella realizzazione della tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto (4-02795) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	1262	NOCCHI: sulle procedure di nomina delle personalità destinate all'estero con funzioni di direttore di istituto di cultura o di esperto (4-01953) (risp. FINCATO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	1272
MARCHETTI: sul grave incidente verificatosi il 3 maggio 1993 nel cantiere navale di Marina		OTTAVIANI: sul progetto di linee ferroviarie ad alta velocità in Veneto (4-00980) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	1275

PAIRE: sulla deliberazione dell'ANAS di affidare l'appalto di lavori con ricorso a trattativa privata (4-00158) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	Pag. 1277	SPERONI: sulla domanda di convalida del brevetto professionale di pilota di elicottero conseguito in Belgio dal signor Michele Grottolo (4-02246) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	Pag. 1286
PELELLA ed altri: sulla necessità di una seconda uscita in direzione sud dell'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno (4-02401) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	1278	sulla necessità di un'adeguata copertura dell'organico della direzione provinciale del Tesoro di Varese (4-02781) (risp. DE PAOLI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	1287
PISCHEDDA: sulla regolamentazione delle dimensioni delle fasce di rispetto istituite per l'edificazione nei centri urbani (4-02544) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	1280	SPERONI, PREIONI: sul pagamento di apposito pedaggio nel tratto autostradale che collega l'aeroporto della Malpensa e la città di Milano (4-02042) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	1288
PREIONI: sulla carenza di personale nei profili delle varie qualifiche funzionali dell'amministrazione giudiziaria (4-03076) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1281	TURINI ed altri: sulla immatricolazione delle vetture dotate di marmitta catalitica (4-02526) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	1289
SENESI: sulla riqualificazione della stazione ferroviaria di Osnago (Como) (4-02470) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	1282	VOZZI ed altri: sulla sezione distaccata di Chiaromonte (Potenza) della pretura circondariale di Lagonegro (4-01484) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	1290
SENESI ed altri: sull'eventualità di un aumento delle tariffe aeree praticate dall'ATI nel tratto Pantelleria-Trapani-Palermo e viceversa (4-02468) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i>)	1283	ZILLI, BOSCO: sulla pericolosità della tangenziale di Piacenza (4-02842) (risp. MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>)	1291

BOSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e al Ministro del tesoro.* – Già con interrogazione (4-00699) presentata il 23 luglio 1992 l'interrogante richiedeva il parere del Presidente del Consiglio in ordine agli esposti comportamenti dell'amministrazione della provincia autonoma di Trento in materia venatoria.

Si era detto che detta amministrazione, in spregio ai principi introdotti dalla legge generale di riforma della caccia 27 dicembre 1977, n. 968, confermati per quanto di ragione anche dalla recente legge 11 febbraio 1992, n. 157, si era di fatto rifiutata di istituire il «tesserino venatorio regionale» previsto dalla legge, preferendovi il rilascio di un «permesso» di caccia da parte dell'associazione venatoria denominata «Federazione italiana della caccia», associazione privata, ingiustificatamente e comunque illegittimamente privilegiata nelle scelte amministrative.

Ma, quel che è peggio, l'amministrazione provinciale si è altresì «dimenticata» di istituire la «tassa regionale (provinciale) di concessione», prevista appunto dall'articolo 24 della citata legge n. 968 del 1977 e dalla legge n. 157 del 1992 per conseguire alle regioni i mezzi finanziari necessari per realizzare le competenze assegnate loro dalla legge di riforma.

In tal modo i cacciatori della provincia di Trento sono dispensati dal versare nelle casse provinciali alcunchè; sono invece tenuti a pagare ingenti somme direttamente nelle casse della sezione provinciale della Federcaccia a fronte del rilascio del «permesso».

In base ad una convenzione prevista dalla legge provinciale, inoltre, la provincia corrisponde alla sezione provinciale della Federcaccia un contributo annuo, fissato annualmente, che ammonta a centinaia di milioni.

Le conseguenze di tale situazione appaiono di dubbia utilità per le casse pubbliche, e statali in particolare, atteso che una buona parte del bilancio della provincia autonoma di Trento grava sul bilancio statale.

Mentre, infatti, la provincia non ha mai istituito la tassa di concessione provinciale per l'esercizio delle attività venatorie, facendo mancare dal 1977 ad oggi, cioè per circa 15 anni, i versamenti di circa 10.000 cacciatori iscritti in provincia, e pertanto provocando minori entrate per decine di miliardi, ha – per contro – prelevato dalle proprie casse (e quindi anche dal bilancio statale) ulteriori decine di miliardi per finanziare l'attività della sezione provinciale della Federcaccia, che già incassava i versamenti dei cacciatori che secondo la legge nazionale spetterebbero invece all'Ente pubblico.

Se da un lato è evidente che tale situazione è stata sinora congeniale al mantenimento degli interessi economici e politici non certo della provincia, ma del gruppo di potere che la governa da decenni, è altrettanto evidente che essa è palesemente in contrasto con gli inte-

ressi della collettività provinciale ed ancor più con quelli del bilancio statale, che si trova gravato da oneri aggiuntivi *contra legem*.

Ricordando il canone dovuto nel 1977 tra lire 40.000 e lire 45.000 per ogni licenza per passare alle lire 54.000 del 1984, alle lire 65.000 del 1989, alle lire 200.000 del 1991, alle lire 260.000 del 1992, è facile avere un totale di oltre lire 12 miliardi di introito che la provincia di Trento ha rifiutato permettendo alla Federazione italiana della caccia di incassare tali somme unite ad un'ulteriore tassa variabile legata all'etaraggio già riconosciuta oltretutto anticostituzionale.

Inoltre, come già accennato, la provincia di Trento concede alla stessa Federazione italiana della caccia un contributo a fondo perduto vicino al miliardo di lire annuo.

Si fa presente la mancanza di titolo amministrativo della Federazione italiana della caccia o Associazione cacciatori trentini.

Per quanto sopra esposto si chiede:

se non si ritenga di acquisire elementi dalle competenti autorità degli enti territoriali in merito alle ragioni per le quali non è stata istituita la tassa provinciale di concessione sulle attività venatorie prevista dall'articolo 24 della legge n. 968 del 1977; in merito alle entrate che l'istituzione di tale tassa avrebbe potuto garantire dal 1977 ad oggi al bilancio provinciale; in merito all'ammontare del contributo annuo che è stato versato e viene tuttora versato alla sezione provinciale della Federazione italiana della caccia da parte della provincia di Trento; infine sui criteri seguiti per la determinazione annua dell'ammontare di detto contributo;

se non si ritenga di sentire, in merito alle descritte questioni, anche i rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale che lo richiedano, che risultino attive anche nel territorio della provincia di Trento;

se siano, infine, a conoscenza del motivo per il quale la provincia di Trento rifiuta di introitare i tributi dovuti (si tratta infatti di omissioni di atti d'ufficio o abuso di autorità).

(4-01015)

(10 settembre 1992)

RISPOSTA. - In relazione al documento in oggetto, per delega del Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti dalla competente amministrazione, si fa presente quanto segue.

In ordine al rilascio in provincia di Trento del permesso per l'esercizio della caccia, non può che confermarsi quanto già rappresentato nella risposta all'interrogazione 4-00699 (nota n. 2861/621/D/TR del 4 settembre 1992).

Si rammenta, in particolare, che con la sentenza 4-13 dicembre 1991, n. 454, la Corte costituzionale ha ritenuto conforme alla Costituzione ed allo statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1962, n. 670) il sistema di gestione della caccia nel territorio della provincia di Trento, articolato, prima dell'avvento della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia», sul concorso di fonti regionali (la legge regionale 7 settembre 1964, n. 30,

che alla sezione locale della Federazione italiana della caccia ha attribuito la gestione delle riserve di caccia di diritto), fonti statali (la legge-quadro n. 968 del 1977) e fonti provinciali (la legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56).

La Suprema Corte ha infatti avuto modo di affermare espressamente: «Nè valore di norma fondamentale, esclusiva di qualsivoglia diversa disciplina da parte della provincia autonoma, può essere riconosciuto all'ultimo comma dell'articolo 8 (legge n. 968 del 1977) dove si regola il rilascio del cosiddetto tesserino venatorio» gratuito, tesserino che la provincia di Trento con la propria normazione non ha inteso eliminare quando ha stabilito (nell'articolo 5 del decreto del Presidente della giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, che è, peraltro, disposizione non compresa nell'oggetto del presente giudizio) che, per l'esercizio della caccia nei territori inclusi nella riserva provinciale, il cacciatore debba munirsi anche di un permesso annuale rilasciato al titolo oneroso.

Quanto sopra trova conferma anche nel richiamo al trattamento speciale che sia la legge n. 968 del 1977 (articolo 7), sia la legge n. 157 del 1992 (recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», articolo 11), hanno inteso riservare al territorio delle Alpi come «zona faunistica a sè stante», da regolare con norme particolari «al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali».

In linea con principi affermati dalla Corte costituzionale appare l'impostazione della legge della provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24, con cui è stato riconfermato (all'articolo 14, comma 1) il regime riservistico disposto dalla legge regionale 7 settembre 1964, n. 30, e precisato (all'articolo 22, comma 2) che «il permesso annuale sostituisce a tutti gli effetti, in provincia di Trento, il tesserino di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Per l'esercizio della caccia nel restante territorio nazionale il tesserino viene rilasciato, su richiesta, dal Servizio faunistico».

Per quanto attiene alla «tassa regionale (provinciale) di concessione» prevista dalle leggi n. 968 del 1977 e n. 157 del 1992, premesso che, nella materia venatoria, la provincia ha competenza legislativa esclusiva primaria a tenore dell'articolo 8, n. 15, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti il nuovo statuto di autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è da tener presente che la legge regionale 9 settembre 1964, n. 30, recante «Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale», ha, all'articolo 2, affidato «la gestione della riserva di caccia di diritto, per territorio delle rispettive province, alle sezioni provinciali cacciatori di Trento e Bolzano della Federazione italiana della caccia a vantaggio dei cacciatori iscritti e non iscritti».

Al riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 454, ha rilevato che «la Federazione nazionale della caccia opera (ha operato), attraverso le sue sezioni provinciali, come concessionaria *ex lege* della provincia, con un vincolo di gestione delle riserve a vantaggio di tutti i cacciatori "iscritti e non iscritti" all'organismo associativo. Tale scelta, operata nell'ambito della discrezionalità spettante al legislatore regio-

nale nell'esercizio di una sua competenza primaria, non si presenta, di per sè, lesiva dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di imparzialità garantiti dal dettato costituzionale, ove si consideri che la Federazione nazionale caccia, pur nella sua veste privatistica, si caratterizza come l'associazione maggiormente rappresentativa in sede nazionale e locale della categoria dei cacciatori».

Tra l'altro anche la nuova legge provinciale (n. 24 del 1991) che disciplina la gestione faunistica e l'attività venatoria in provincia, mentre riserva alla provincia la «tutela della fauna quale patrimonio indispensabile dello Stato nell'interesse della comunità "e disciplina" l'attività venatoria al fine di mantenere e migliorare l'equilibrio dell'ambiente», prevede, all'articolo 15, che «alla gestione della caccia nelle riserve provvede, sulla base di apposita convenzione con la provincia, l'associazione di cacciatori cui sia stata riconosciuta personalità giuridica in sede provinciale e che risulti la più rappresentativa nell'ambito provinciale, denominata ente gestore a vantaggio di tutti i cacciatori, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un'associazione venatoria».

Poichè la gestione delle riserve di caccia faceva capo alla sezione provinciale di Trento della Federazione italiana della caccia fino all'entrata in vigore della legge provinciale n. 24 del 1991, era previsto (dall'articolo 5 del decreto del presidente della giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129) un contributo a carico dei cacciatori per la partecipazione alle spese di gestione, sorveglianza e ripopolamento, che «il gestore» doveva per legge e per convenzione con la provincia sostenere.

Nella più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 454 viene a proposito ribadito che «il carattere oneroso di tale permesso, correlato dalla copertura delle spese per la gestione, la sorveglianza ed il ripopolamento della riserva (cfr. sentenza n. 148 del 1979), non può, d'altro canto, ritenersi in contrasto con le norme fondamentali della legge-quadro n. 968, tenuto conto che anche in tale legge risulta prevista la possibilità di un contributo finanziario a carico dei cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nei territori affidati alla gestione sociale delle associazioni venatorie o di altre strutture associative».

Si evidenzia inoltre come alla provincia autonoma di Trento sulla base dell'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e della legge 30 novembre 1989, n. 386, siano assegnati i nove decimi della tassa di concessione governativa relativa al porto d'arma per uso di caccia (attualmente fissata in lire 250.000). Tale entrata affluisce al bilancio della provincia per essere utilizzata «secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore».

Quindi, anche con la nuova legge provinciale n. 24 del 1991, non si usufruisce della facoltà assentita dall'articolo 23 della legge n. 157 del 1992 e, in linea con l'impostazione e la tradizione gestionale della provincia di Trento, riconosciuta sia dalla giurisprudenza che dal legislatore nazionale, all'articolo 18 si riconferma il contributo finanziario a carico dei cacciatori per la partecipazione alle spese di gestione e vigilanza delle riserve di caccia.

Lo stesso articolo 18 sancisce, al comma 1, che tale contributo finanziario «è determinato dall'ente gestore sulla base del proprio bilancio preventivo facendo riferimento al numero di cacciatori che esercitano la caccia in provincia di Trento, all'estensione del territorio delle riserve aperte alla caccia e ai programmi di prelievo riferiti alle stesse, previa fissazione da parte della giunta provinciale delle percentuali di incidenza delle predette voci».

I rapporti tra la provincia e l'ente gestore, individuato, quale associazione più rappresentativa nell'ambito provinciale, nell'Associazione cacciatori della provincia di Trento (con deliberazione della giunta provinciale del 21 settembre 1992), sono definiti attraverso una apposita convenzione.

Sulla base di tale convenzione, l'ente gestore «si obbliga a consentire l'impiego del personale di vigilanza per il controllo della fauna... nonchè per lo svolgimento di compiti inerenti la tutela dell'ambiente naturale in occasione di calamità naturali, secondo disposizioni recate dalle specifiche leggi provinciali di settore e per i compiti istituzionali della provincia a richiesta della stessa». E la giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale n. 24 del 1991, al fine di concorrere alle spese per la vigilanza nelle riserve e per l'assolvimento dei compiti di cui si è detto «è autorizzata ad assegnare all'ente gestore un contributo annuale nella misura massima del 50 per cento delle spese per il personale addetto alla vigilanza venatoria in servizio presso l'ente medesimo per numero non superiore alle 40 unità».

Prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 24 del 1991, il rapporto tra provincia ed il gestore delle riserve, la sezione provinciale di Trento della Federazione italiana della caccia, era disciplinato dall'articolo 7 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56, recante «Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia».

Per le stesse finalità di cui si è detto, nonchè per garantire un efficiente svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 30, la giunta provinciale «era autorizzata ad assegnare alla citata sezione una somma di importo non superiore al 45 per cento delle spese per il personale di vigilanza dalla stessa dipendente».

Dette somme sono state erogate sulla base dei fabbisogni di cassa nei termini e con le modalità fissate nella convenzione stipulata fra le parti e comunque in misura non superiore all'importo di lire 400 milioni.

I criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione del contributo finanziario di cui si è detto erano contenuti nell'allegato A alla convenzione. Si evidenzia tuttavia come la quota di contribuzione massima ammissibile, pari al 45 per cento delle spese di vigilanza sostenute, sia risultata, in particolare negli ultimi anni, abbondantemente al di sopra del limite contributivo massimo dei 400 milioni stanziati in bilancio dalla provincia in base alla già citata legge provinciale n. 56 del 1978.

Fino al 1990 il contributo finanziario erogato dalla provincia non ha quindi mai superato i 400 milioni di lire.

Nel 1991, il contributo è stato di lire 835 milioni, a seguito di un ulteriore stanziamento di lire 435 milioni previsto dall'articolo 58 della legge provinciale n. 24 del 1991, mentre è stato di lire 970 milioni nel 1992, a seguito della legge finanziaria provinciale 6 ottobre 1992 di assestamento del bilancio.

Per ciò che attiene, infine, ai criteri seguiti per la determinazione annua dell'ammontare di detto contributo, si rinvia a quanto già rappresentato in ordine ai limiti massimi fissati dalla legge ed ai criteri contenuti fino al novembre 1992 nell'allegato A alla convenzione ed ora previsti all'articolo 17 della nuova convenzione stipulata ai sensi della legge provinciale n. 24 del 1991.

Vengono di seguito indicate le somme assegnate annualmente, a partire dal 1978, dalla provincia, prima alla sezione provinciale della Federazione italiana della caccia ed ora all'Associazione cacciatori della provincia:

anno 1978	lire 325.272.210
anno 1979	lire 380.000.000
anno 1980	lire 395.936.250
anni dal 1981 al 1990	lire 400.000.000
anno 1991	lire 435.000.000
anno 1992	lire 570.000.000

*Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*
PALADIN

(15 luglio 1993)

DANIELI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che agli uffici giudiziari di tutta Italia sono stati recentemente forniti computer Olivetti modello DM 292, modello che non risulta più essere in produzione;

che ciò induce a credere che si sia voluto favorire la Olivetti nel liberarsi di fondi di magazzino ormai fuori mercato e tecnologicamente superati, che comporteranno il problema dell'impossibilità di eventuali riparazioni e sostituzioni;

che, inoltre, sempre negli uffici giudiziari (evidentemente considerati luogo deputato al compimento di operazioni poco chiare) sono distribuiti apparecchi di videoregistrazione della Philips da utilizzare nei dibattimenti, dei quali assolutamente non si usufruisce (in alcuni casi giacciono ancora addirittura imballati per l'assenza, presso gli uffici interessati, di personale in grado di utilizzarli),

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno portato il suo Dicastero a decidere l'acquisto delle suddette stampanti per computer;

quale sia stata la spesa sostenuta per tale improvido acquisto;

le ragioni che hanno indotto all'acquisto degli apparecchi di videoregistrazione;

quale sia stata la spesa e quale la procedura seguita per l'assegnazione della fornitura.

(4-01714)

(25 novembre 1992)

RISPOSTA. - Le stampanti Olivetti DM 292 vennero acquisite da questa amministrazione con il contratto n. 4/10-3003(89) stipulato alla fine del luglio 1989 in esito ad una offerta presentata dalla società Olivetti nel corso del 1988, favorevolmente esaminato dal comitato tecnico istituito presso l'ufficio automazione di questo Ministero e su cui il competente organo tecnico aveva espresso giudizio di congruità della spesa, lire 1.335.946 per unità. Il contratto venne registrato l'8 ottobre 1989 e si procedette immediatamente al collaudo ed alla distribuzione delle apparecchiature stante l'imminenza dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale a cui era finalizzata la fornitura di cui trattasi.

La Olivetti, alla fine di quello stesso ottobre 1989, fece conoscere che le stampanti DM 292 non sarebbero più state disponibili per offerte di forniture allo Stato, pur rimanendo in normale vendita presso i concessionari.

Infatti, a seguito di quanto sopra, l'amministrazione, nel procedere ad aumento del doppio quinto contrattuale - essendone emersa la necessità - acquisì, nel 1990, stampanti del nuovo modello DM 309, in sostituzione delle DM 292 contrattualmente previste.

Da quanto sopra emerge che sono state sempre acquisite apparecchiature in produzione e tecnologicamente aggiornate.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale si pose in evidenza il problema della verbalizzazione degli atti con mezzi meccanici come previsto dall'articolo 134 del codice di rito.

Poichè il primo dei mezzi indicati dal codice, la stenotipia, si è rivelato, ad approfondita analisi, non scevro da problemi in ordine all'effettiva rispondenza alle necessità, fu deciso di procedere ad una attenta riflessione prima di effettuare qualsiasi definitiva scelta sulle tecnologie da adottare.

La video-verbalizzazione computerizzata è apparsa come una tecnica di notevole interesse e possibilità per la soluzione dei problemi di cui sopra.

Si è pertanto provveduto ad aprire una fase di sperimentazione del sistema, dal marzo 1991, al fine di verificare la effettiva valenza del metodo.

Pertanto, a quella data, sono stati posti in funzione presso sei sedi giudiziarie sistemi di video-verbalizzazione realizzati dal raggruppamento temporaneo di imprese Philips spa e Olivetti spa.

Nel contempo, d'intesa con il CNR, fu istituita una apposita commissione per l'osservazione della introduzione di nuove tecnologie di supporto al lavoro giudiziario.

A seguito della sperimentazione, tenuto conto di ogni segnalazione pervenuta dagli operatori, dalla commissione sopracitata e dalla Direzione generale degli affari penali, cui era stata affidata la competenza a

seguire la sperimentazione medesima, si è proceduto ad approvare, in via definitiva, le specifiche tecniche del sistema di video-verbalizzazione.

La stessa Direzione degli affari penali, con relazione datata 3 ottobre 1991, a firma dell'allora direttore generale dottor Giovanni Falcone, col conforto dei risultati del lavoro della detta commissione, riconobbe nella video-verbalizzazione, come sviluppatasi, uno strumento utile ed efficace per la verbalizzazione degli atti compiuti nel dibattimento e ne prospettò, quindi, la possibilità di estensione graduale a tutti gli uffici giudiziari.

A seguito di quanto sopra si è proceduto alla fornitura di sistemi di video-verbalizzazione agli uffici giudiziari aventi sede nei capoluoghi del distretto, sempre secondo quel principio di gradualità indicato nella relazione del dottor Falcone e curando, contestualmente, la fornitura, nella fase di avviamento, dell'assistenza necessaria per il corretto e proficuo uso delle apparecchiature, il cui prezzo fu indicato dal competente ufficio tecnico in lire 113.102.805 per unità.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(17 luglio 1993)

DIONISI, SARTORI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che l'uso quasi esclusivo dell'automobile come mezzo di trasporto sia per le brevi distanze urbane che per le medie e lunghe distanze, se da una parte trova la sua ragione oggettiva nell'arretratezza e nell'inefficienza del sistema ferroviario e nelle scelte monomodali e monoculturali dei Governi che si sono succeduti alla guida del paese, tese a garantire i forti interessi della *lobby* automobilistica, dall'altra ha rappresentato la causa principale della grave condizione ecologica e dell'inquinamento atmosferico delle nostre città più grandi;

constatato con preoccupazione che, malgrado esista una iniziativa parlamentare unitaria per la costruzione di una nuova linea ferroviaria da Rieti a Roma, come primo tratto per un collegamento della capitale con Ascoli Piceno ed Ancona, fondata sulle legittime esigenze ed aspirazioni delle popolazioni di quelle province di superare lo storico isolamento anche ai fini di un nuovo sviluppo economico, invece di rafforzare il servizio attuale si sono sopresse alcune corse da Rieti per Terni-Orte e per L'Aquila-Sulmona, lasciando prefigurare una volontà di sopprimere tutta la linea ferroviaria da Terni a L'Aquila;

considerato che preoccupazioni per la riduzione del servizio e per i conseguenti disagi per gli utenti, soprattutto pendolari, lavoratori e studenti, sono state espresse giustamente dal sindaco di Rieti,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per correggere la riduzione del servizio effettuata e programmare invece un serio potenziamento nella prospettiva della realizzazione di una nuova linea ferroviaria da Rieti a Passo Corese (o Poggio Mirteto) per Roma in un disegno di potenziamento ed ammodernamento delle nostre ferrovie e

nell'ambito di una riforma complessiva multimodale dell'intero sistema dei trasporti del nostro paese.

(4-02728)

(12 marzo 1993)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa hanno comunicato che il piano di impresa delle Ferrovie dello Stato spa approvato dal Governo prevede la razionalizzazione dell'offerta a partire dall'orario che andrà in vigore nel mese di maggio 1994, previ accordi con le regioni sull'assetto complessivo dei servizi di trasporto locale sia su ferro che su gomma, il cui parametro di riferimento sarà costituito dal rapporto costi/introiti.

Le Ferrovie dello Stato fanno rilevare che la tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona, che consente un'offerta di servizio superiore alla domanda di trasporto, dovrebbe rientrare tra quelle oggetto di proprio attento esame (i costi sono, infatti, 18 volte superiori ai ricavi). Nel contempo viene assicurato che non è previsto alcun provvedimento di chiusura all'esercizio per il corrente anno 1993 e, presumibilmente, nemmeno dal citato maggio 1994. Viene precisato, inoltre, che il finanziamento della nuova linea ferroviaria tra Rieti e Passo Corese non è previsto dal recente contratto di programma approvato dal Ministero dei trasporti.

Le Ferrovie dello Stato sottolineano la necessità che le regioni e gli enti interessati contribuiscano fattivamente alla razionalizzazione dei servizi di trasporto locale privilegiando la modalità treno per raggiungere l'equilibrio del rapporto costi/ricavi (ad esempio con acquisto di servizi su ferro si potrebbe valorizzare il Parco degli Abruzzi, eliminando le corse parallele con autobus e favorendo la realizzazione di interscambi auto-treno).

Le Ferrovie dello Stato spa, nel dichiararsi completamente disponibili per la definizione di un servizio integrato di qualità a costi contenuti, fanno presente che presso le regioni Abruzzo e Lazio sono già stati attivati gruppi di lavoro misti e che la regione Umbria ha recentemente deliberato quello di propria competenza.

Il Ministro dei trasporti

COSTA

(13 luglio 1993)

DUJANY. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che nel recente dibattito sulla fiducia al Governo il Presidente del Consiglio, nel capitolo relativo alle politiche d'integrazione europea per gli adempimenti che derivano dall'appartenenza alla Comunità europea per la realizzazione del mercato interno, esprimeva la volontà del nuovo Governo di accelerare le procedure di ratifica delle relative «Convenzioni internazionali», in primo luogo degli accordi di Schengen;

che nello stesso periodo di tempo il Governo francese di Balladur, presentando il programma di politica internazionale, affermava, tra l'altro, che «l'applicazione degli accordi di Schengen sulla libera circolazione delle persone tra i paesi della Comunità è sospesa *sine die*», come è stato riportato dall'autorevole giornale «Le Monde» del 6 maggio 1993;

considerato:

che tale diversa valutazione incide notevolmente nella visione dell'integrazione europea, dove le nostre regioni di confine sono destinate ad avere un importante ruolo ponte, e tra queste la regione della Valle d'Aosta, che ha sempre dimostrato elevata sensibilità negli sviluppi per il superamento delle frontiere;

che si avvertono i limiti di una politica europeistica immersa in una visione che sembra indulgere più su aspetti monetaristici e che ci rende assai incerti e dubbiosi sui futuri itinerari del trattato di Maastricht,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per chiarire queste sostanziali differenze di indirizzo politico del Governo italiano e di quello francese, al fine di non ritardare ulteriormente, o addirittura vanificare, le prospettive dell'integrazione europea basata sulla sussidiarietà e sul federalismo per una Europa federale delle regioni.

(4-03187)

(13 maggio 1993)

RISPOSTA. - Occorre innanzitutto rilevare che il Governo italiano ha coerentemente perseguito l'obiettivo del superamento delle frontiere - anche nella prospettiva della integrazione europea - mediante la stipulazione di accordi intergovernativi volti a promuovere ed a facilitare la cooperazione transfrontaliera delle nostre regioni e delle nostre autorità ed entità territoriali ubicate nelle zone di confine con le entità omologhe dell'Austria, della Svizzera e, prossimamente, della Francia.

In ambito comunitario i tempi per l'abolizione dei controlli alle frontiere interne prevista dall'articolo 8A del Trattato di Roma non sono prevedibili, nonostante l'obbligo di realizzarli già entro il 1° gennaio 1993, nel quadro dell'entrata in vigore del mercato unico europeo.

Nell'ambito dell'Accordo di Schengen si ritiene invece tuttora di poter realizzare la libera circolazione delle persone entro il 1993, anzi all'uopo sarebbe stata fissata la data del 1° dicembre prossimo nella riunione ministeriale di Madrid del 30 giugno.

In questo contesto generale il Parlamento europeo ha confermato, con la sua risoluzione del 25 maggio scorso, l'intenzione di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti del Consiglio e della Commissione per la mancata attuazione della libera circolazione il 1° gennaio 1993. Una decisione definitiva in proposito dovrebbe essere presa al più tardi nella sessione plenaria del prossimo mese di settembre.

In questo quadro appare sempre più urgente la ratifica, da parte dell'Italia, dell'Accordo di Schengen. È infatti questo il modo per

attuare in tempi brevi l'articolo 8A del Trattato di Roma e per trasmettere un messaggio da tempo atteso dall'Europa dei cittadini: quello che la Comunità economica europea e la futura unione politica non sono solamente un'entità mercantile volta alla libera circolazione di merci, capitali e servizi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GIACOVAZZO

(14 luglio 1993)

LORETO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che i lavori di allargamento della superstrada Taranto-Brindisi, già iniziati ed in seguito sospesi per l'intervento della sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali, risultano ancora bloccati;

che la sospensione è stata impostata per tutelare la chiesetta agreste di San Biagio e per salvare i resti di un villaggio protostorico e di alcune tombe «a grotticella» che insistono sul tracciato della superstrada;

che è possibile ancora adottare altre soluzioni alternative all'attuale sede stradale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga urgente invitare l'ANAS a correggere il progetto, d'intesa con la sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali e con l'amministrazione comunale di Grottaglie, che il 25 ottobre 1991 ha espresso il suo assenso al tracciato che ha portato all'attuale situazione di stallo.

(4-01915)

(16 dicembre 1992)

RISPOSTA. - Sono in corso lungo la strada statale n. 7 i lavori per l'ammodernamento con l'ampliamento da due a quattro corsie della variante di Grottaglie.

In corso d'opera sono stati rinvenuti reperti archeologici nella località «Gravina-Lampensiero» che hanno determinato la sospensione dei lavori lungo un tratto di metri lineari 1.400 sulla complessiva tratta di metri lineari 3.500.

Lungo la tratta ove sono sospesi i lavori esiste anche la chiesetta di San Biagio richiamata nell'interrogazione.

Il compartimento di Bari ha già trasmesso alla soprintendenza di Taranto e Bari uno studio di impatto ambientale al fine di poter riprendere i lavori sospesi, salvaguardando sia la chiesetta agreste di San Biagio che i reperti archeologici rinvenuti.

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

(17 luglio 1993)

MANNA, CONDARCURI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Considerato:
che la procura della Repubblica di Potenza ha aperto un'inchiesta sulla vicenda della tratta ferroviaria Battipaglia-Potenza-Metaponto;
che i lavori dovevano in origine durare due anni e mezzo, a partire dal 1986, con un costo di circa due miliardi, mentre a tutt'oggi le opere sono ancora in corso ed i costi sono lievitati fino a 510 miliardi;

che tali ritardi causano notevoli disagi alla cittadinanza e relegano un'intera provincia ai margini dei flussi di mobilità, costringendo, inoltre, l'ente Ferrovie dello Stato a onerosi servizi sostitutivi, le cui modalità di affidamento sollevano numerosi e legittimi interrogativi,

si chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per far fronte alla ormai insostenibile situazione descritta.

(4-02795)

(18 marzo 1993)

RISPOSTA. – Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che sulla linea Battipaglia-Potenza sono in fase di completamento i lavori per:

l'elettrificazione;

l'adeguamento della sagoma di circolazione a più spinta tipologia di trasporto intermodale;

il regime di controllo della circolazione coordinato da un unico gestore (controllo centralizzato del traffico).

Si tratta di un intervento di notevole complessità che interessa una «estesa» di 242 chilometri e comprende – oltre agli interventi per l'elettrificazione, la sicurezza e l'armamento – il consolidamento e l'adeguamento delle sagome delle 56 gallerie esistenti per una «estesa» di 26 chilometri.

Tutto ciò ha richiesto il coinvolgimento di numerose ditte specializzate, per una spesa complessiva di 514 miliardi, comprensivi del costo dei servizi sostitutivi per circa 70 miliardi, nonché per revisione prezzi, imprevisti, materiali e spese generali.

Il tempo impiegato per l'esecuzione del complesso dei lavori è stato fortemente influenzato dalla soluzione di continuità nei finanziamenti oltre che dalla intrinseca complessità dei lavori riguardanti le 56 gallerie, con strutture murarie risalenti al secolo scorso, e dall'interdisciplinarietà delle prestazioni che hanno richiesto, in alcuni casi, il contemporaneo impiego di ben 40 imprese.

Una revisione completa degli obiettivi economici e temporali dell'intervento si era già resa necessaria, in corso d'opera, quando, per effetto di una diversa scelta strategica delle Ferrovie dello Stato, la linea in questione è stata inserita nel piano di intermodalità.

Al momento attuale lo stato dell'intervento è il seguente:

alla fine del gennaio 1992 è stata attivata la elettrificazione sulla tratta di 60 chilometri tra Grassano e Metaponto;

alla fine del febbraio 1993 è stata attivata la elettrificazione tra Potenza e Grassano di 46 chilometri;

alla fine del maggio 1993 è stata attivata la tratta Sicignano degli Alburni-Battipaglia di 37 chilometri;

la completa riattivazione del servizio ferroviario è prevista per la fine del corrente anno.

La realizzazione dei lavori alle infrastrutture presupponeva la progressiva chiusura dell'esercizio di tratti di linea interessati.

Il servizio automobilistico sostitutivo, a suo tempo attivato e finalizzato ad assicurare i collegamenti interrotti, è in atto affidato ad un consorzio di imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni, nonchè di personale e mezzi atti a garantire il completo servizio appaltato.

Il corrispettivo vigente prevede un compenso per autobus-chilometro di lire 1.767 valido sino alla scadenza contrattuale prevista per il 31 dicembre 1993, in coincidenza con l'attivazione del servizio ferroviario.

Il Ministro dei trasporti
COSTA

(9 luglio 1993)

MARCHETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che verso le ore 9 del 3 maggio 1993 nel cantiere navale di Marina di Carrara si è verificato un gravissimo incidente nel corso dei lavori di ultimazione di una nave commissionata al cantiere apuano dall'armatore Grimaldi;

che risulta che una fiammata ha investito lavoratori addetti alla saldatura e che nel corso degli ultimi giorni il ritmo delle lavorazioni era stato molto intensificato;

che sei lavoratori sono gravemente ustionati e si temono esiti letali,

si chiede di conoscere urgentemente in quali precise circostanze il grave evento si sia verificato e se non si intenda attivare ogni intervento di competenza statale per garantire condizioni di sicurezza sul lavoro.

(4-03111)

(4 maggio 1993)

RISPOSTA. – In merito alla questione sollevata con l'atto parlamentare indicato in oggetto, si riferiscono, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, i seguenti elementi informativi.

Il giorno 3 maggio 1993, alle ore 9,05 circa, a bordo della motonave «Majestic» si verificava un incendio sul lato destro in prossimità della zona cabine. Due ufficiali della capitaneria di porto, insieme a personale dei vigili del fuoco e della USL n. 2 di Massa Carrara, giungevano sul posto e constatavano la presenza di fumo in alcuni corridoi e locali della nave, ma non di incendio, in quanto questo era stato prontamente domato.

L'incendio ha causato ustioni di vario grado alle sei persone nominate nell'atto ispettivo, ma le fonti informative adite non hanno precisato la esatta entità dei danni fisici subiti dalle medesime. In ogni caso, la società Nuovi Cantieri Apuania ha reso noto che in data 26 maggio due delle sei persone ustionate, per la precisione il signor Di

Stefano e il signor Dell'Amico, erano già state dimesse dagli ospedali dove erano state precedentemente ricoverate.

Al termine del primo sopralluogo, effettuato dal personale sopra menzionato, veniva informato il magistrato di turno della procura della Repubblica presso il tribunale di Massa e sollecitato a concedere il proprio assenso a porre sotto sequestro cautelativo la parte della nave interessata all'incendio, mediante apposizione di sigilli o altro. Il giorno successivo veniva effettuato un nuovo sopralluogo, alla presenza del sostituto procuratore dottor Mazzeo, che accertava la probabile accidentalità dell'incendio, provocato da un'immissione di gas attraverso un tubo che «normalmente viene utilizzato per l'erogazione di aria compressa».

Questo Ministero non dispone di ulteriori notizie in merito agli sviluppi dell'indagine giudiziaria, ancora sottoposta a segreto istruttorio, nè di informazioni riguardo a possibili responsabilità circa la sicurezza del posto di lavoro, a carico dei Nuovi Cantieri Apuania, costruttori della motonave. Questi, ad ogni modo, hanno fatto presente che «le lavorazioni svolte sul posto al momento dell'evento non rivestivano carattere di particolare pericolosità ed i sistemi di sicurezza del cantiere si sono dimostrati efficienti».

Per quanto di competenza, si fa presente che, in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, è in corso di recepimento la direttiva CEE n. 391 del 12 giugno 1989, che presenta rilevanti innovazioni alla normativa vigente e, in particolare, prevede una maggiore informazione dei lavoratori sui rischi derivanti dagli agenti nocivi durante il lavoro; l'istituzione della figura del «responsabile nei luoghi di lavoro della prevenzione e protezione dai rischi»; l'istituzione di servizi di prevenzione nell'ambito delle aziende e il coordinamento centrale e regionale dell'attività degli organismi competenti nel settore della prevenzione e sicurezza del lavoro. Oltre a ciò, si deve tener conto del fatto che il decreto legislativo n. 502 del 1992 (riordino della disciplina in materia sanitaria) ha previsto la ristrutturazione dei presidi multizonali di prevenzione, che dovranno provvedersi di appositi servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. La ristrutturazione suddetta dovrà effettuarsi con legge regionale, così come prevede l'articolo 7 della legge citata.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
SAVINO

(16 luglio 1993)

MEDURI. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che tra i comuni della Basilicata e della Calabria, beneficiari in base alla ordinanza ministeriale 933/FPC/ZA del 1987, dei fondi per la ricostruzione stanziati a seguito del terremoto del 1982, figura anche Praia a Mare in provincia di Cosenza;

che il comune suddetto, dopo aver tenuto congelati i fondi per moltissimi mesi, ha erogato conseguentemente con notevolissimo ed

ingiustificato ritardo i buoni-contributo, tanto è vero che l'intervento complessivo, per oltre tre miliardi di lire, relativo ad un terzo dell'intero comparto, è appena all'inizio;

che molti cittadini interessati, con esposti circostanziati, si sono rivolti, ma inutilmente, al tribunale di Paola, territorialmente competente, evidenziando omissioni ed aperti favoritismi proprio nella compilazione della graduatoria, ove ai primi posti, stranamente, figurano molti parenti di amministratori;

che il comune avrebbe dovuto tener conto in primo luogo della data di presentazione dei progetti e, parimenti, della circostanza che gli immobili fossero stabilmente occupati al momento del sisma e al momento della presentazione della istanza, mentre non sembra aver seguito questi rigidi criteri, ma solo quelli di tipo clientelare e familistico;

che un buon contributo, per circa cento milioni, è stato assegnato - e sembra già incassato - alla madre di un consigliere comunale di maggioranza, per un immobile che era stato peraltro autonomamente ristrutturato ed ampliato subito dopo l'intervento sismico, tanto da non essere stato neppure adeguato sismicamente, per come invece espressamente stabilisce la richiamata ordinanza ministeriale n. 933,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, ognuno per le rispettive competenze, attivare tutte le procedure necessarie oltre che per acclarare fatti e circostanze, soprattutto per riportare a trasparenza l'amministrazione della cosa pubblica offrendo risposte chiare al bisogno di onestà che viene dalla popolazione, giustamente allarmata e frastornata.

(4-00934)

(7 settembre 1992)

RISPOSTA. - Da notizie trasmesse dalla prefettura di Cosenza, risulta quanto segue.

Non vi è stato alcun ritardo nell'erogazione dei contributi di cui all'ordinanza ministeriale n. 933/FPC/ZA del 1987 da parte del comune di Praia a Mare. Gli stessi, infatti, sono state assegnati ad intervenuta esecutività della graduatoria dei beneficiari ed in ordine cronologico relativamente alle richieste avanzate. A graduatoria pubblicata (17 giugno 1991-12 luglio 1991), alcuni cittadini hanno fatto pervenire un certo numero di osservazioni alla commissione competente che, esaminatele, ha provveduto a rivedere e correggere i criteri di priorità di erogazione. Viene, infine, confermata l'assegnazione della somma di lire 83.961.810 a favore della madre di un consigliere comunale del comune di Praia a Mare. Si fa, al riguardo, presente che sono all'esame della procura della Repubblica presso il tribunale di Paola tutti gli atti concernenti la concessione di contributi a seguito dei danni causati dal terremoto del 21 marzo 1982.

La summenzionata procura della Repubblica, tramite il Ministero di grazia e giustizia, ha comunicato, in merito alle indagini svolte in tutti i comuni interessati dal sisma del 1982, che sulle decisioni di archiviazione e di non luogo a procedere del giudice per le indagini preliminari, emessi su richiesta conforme del pubblico ministero ed in

difformità della richiesta dello stesso pubblico ministero, la procura stessa ha aperto una nuova fase di indagine tendente soprattutto ad accertare la regolarità dell'erogazione dei citati contributi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

RIGGIO

(16 luglio 1993)

MIGONE, BENVENUTI, BRATINA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che la visita ufficiale in Italia del segretario generale delle Nazioni Unite costituisce un evento di grande rilievo politico per il ruolo centrale di quella organizzazione nei rapporti internazionali di questa fase e per il consolidato orientamento della politica estera italiana;

constatato:

che il Capo dello Stato e il Parlamento hanno accolto con il rispetto e l'attenzione che merita il signor Boutros Ghali per la sua funzione, ma anche per il modo in cui l'ha esercitata;

che non è stata chiarita l'entità e la natura dei colloqui politici che egli ha avuto con i vari membri del Governo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) le ragioni per le quali il Presidente del Consiglio dei ministri non abbia accolto al suo arrivo e successivamente non si sia impegnato in colloqui politici con il segretario generale delle Nazioni Unite di cui, sia per ragioni protocollari che di sostanza politica, costituisce il naturale interlocutore, anche a causa della giustificata assenza del Ministro degli affari esteri;

2) se non ritenga necessario opporre la più netta e documentata smentita alle voci incresciose quanto insistenti secondo cui tale mancanza sia stata motivata dalla volontà di segnalare il suo disappunto per la mancata conferma dell'onorevole Bettino Craxi nell'incarico a suo tempo conferitogli dalle Nazioni Unite o, comunque, da ragioni di personale malumore;

3) le risposte offerte dal Governo italiano alle richieste a suo tempo formulate dal segretario generale dell'ONU nella sua Agenda for peace e alle altre questioni da lui sollevate anche pubblicamente;

in particolare:

a) quale risposta politica il Governo italiano intenda dare all'esigenza di una maggiore autonomia operativa dell'ONU, garantita dall'istituzione di uno stato maggiore unificato, come previsto dalla Carta, e dalla predisposizione di unità militari a disposizione permanente dell'ONU;

b) se e in quale misura il Governo italiano intenda garantire il proprio contributo finanziario, attraverso la puntualità dei versamenti ordinari, il concorso ad un congruo fondo straordinario per le operazioni di pace e il finanziamento di una partecipazione italiana a dette operazioni, ricorrendo ai fondi del Ministero della difesa e non altri-

menti destinati alla cooperazione allo sviluppo (come ripetutamente richiesto anche pubblicamente dal segretario generale dell'ONU).

(4-03043)

(22 aprile 1993)

RISPOSTA. - Fin dal 30 giugno 1992 il Governo italiano si è associato ad una dichiarazione comune dei Dodici che registrava con favore il contenuto del rapporto denominato «Agenda for peace» del segretario generale delle Nazioni Unite Boutros Ghali ed, in particolare, il suo appello per una più intensa attività dell'ONU nella prevenzione dei conflitti, nella ricerca di soluzioni negoziate e durature e nel mantenimento della pace, nonché per una rafforzata cooperazione con le organizzazioni regionali.

Il suddetto rapporto è di ampio respiro e contiene numerose proposte che richiedono un attento studio da parte dei competenti organismi dell'ONU, in particolare da parte del Consiglio di sicurezza. Quest'ultimo, pur commentando favorevolmente numerosi aspetti del rapporto, non si è ancora espresso sulla rivitalizzazione del Comitato di Stato maggiore, previsto dall'articolo 47 della Carta delle Nazioni Unite, composto dai Capi di Stato maggiore dei membri permanenti del Consiglio stesso.

Circa la predisposizione di unità militari a disposizione dell'ONU per il mantenimento della pace, il nostro Governo ha risposto fin dal luglio 1992 ad un questionario del segretario generale, offrendo una componente terrestre di complessivi circa 1.300 uomini, con preavviso di 10-20 giorni. I successivi sviluppi in Mozambico ed in Somalia hanno comportato l'impiego in operazioni di pace dell'ONU di un numero ben maggiore di militari italiani, che nel loro totale assommano oggi a circa 3.650.

L'Italia ha sempre versato puntualmente i propri contributi al bilancio ordinario delle Nazioni Unite ed alle singole operazioni di pace (che prevedessero o meno la partecipazione di nostri militari) nella misura del 4,29 per cento del rispettivo ammontare. Detti contributi sono per legge imputati al capitolo 3150 del bilancio del Ministero degli affari esteri. Le maggiori spese comportate dalla partecipazione diretta di militari italiani nelle singole operazioni sono finanziate dal bilancio della Difesa o da leggi *ad hoc* approvate dal Parlamento.

Un fondo di riserva per le operazioni di pace delle Nazioni Unite è stato approvato nel dicembre 1992 dall'Assemblea generale dell'ONU. Il suo ammontare, pari a 150 milioni di dollari, è costituito in parte da eccedenze su talune operazioni di pace pregresse, in parte dal pagamento di arretrati e non richiede una partecipazione finanziaria del nostro paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AZZARA

(14 luglio 1993)

MOLINARI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso: che l'articolo 12, punto 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, prevede la copertura dei posti in organico

assegnati agli uffici del nuovo giudice «mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia (...) e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo»;

che l'ampio riconoscimento dell'esperienza lavorativa svolta dal personale in servizio presso le attuali conciliazioni - implicito nella prevista opzione prioritaria per la copertura dei nuovi organici - rischia di venire completamente stravolto dagli atti attuativi predisposti dal Ministero di grazia e giustizia (decreto del 14 maggio 1992 e circolare in data 26 gennaio 1993), privi di ogni minima indicazione circa i criteri fissati per il passaggio allo Stato;

che le principali carenze riguardano:

a) la quantificazione delle piante organiche (rinviate ad un momento successivo), indispensabile per consentire l'individuazione della sede prescelta;

b) la determinazione dei criteri di assegnazione del personale, che dovrebbero, invece, correttamente garantire una scala di priorità, che parta dalla conferma in loco per il personale già operante presso gli uffici di conciliazione, futura sede del giudice di pace, per poi allargarsi in cerchi concentrici successivi, comprendenti il mandamento della pretura, la circoscrizione del tribunale, il distretto della corte d'appello e così via;

c) l'indicazione delle condizioni relative alla carriera ed al trattamento economico:

 riconoscimento o meno del maturato economico e dell'anzianità pregressa (anche ai fini di futuri concorsi interni);

 liquidazione o meno dall'ente locale di provenienza e ripresa dal gradino iniziale nello Stato (con evidenti riflessi anche sul calcolo dell'anzianità utile ai fini pensionistici);

d) l'incongruente declassamento degli attuali «cancellieri dirigenti» delle conciliazioni, diversamente da quanto previsto dallo spirito della legge:

 alle ottave qualifiche funzionali, preposte alla direzione di «uffici di particolare rilevanza», non è stato riconosciuto l'inquadramento nella nona qualifica (esplicitamente previsto dalla legge 7 luglio 1988, n. 254, articolo 1, punto 4), operando un'indebita equiparazione formale e non sostanziale (pur essendo data per scontata - in sede di contrattazione per il rinnovo del vigente contratto degli enti locali - la corrispondenza dell'ottava qualifica degli enti locali con la nona dello Stato);

 la mancata previsione di settime qualifiche nelle piante organiche ufficiose dei nuovi uffici, stabilite con circolare del Ministero di grazia e giustizia, protocollo n. 6/1121/8, del 28 febbraio 1992 (mancanza coerente con l'iniziale riconoscimento delle funzioni effettivamente svolte, riconducibili all'ottava qualifica), suscita serie perplessità circa il «destino» riservato al personale inquadrato in tale qualifica;

e) la richiesta di documentazione per i non cancellieri che, nel prevedere il decreto autorizzativo del presidente del tribunale (secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda allegato alla circolare ministeriale), sembra non tener conto del fatto che tale decreto è prescritto unicamente per i cancellieri (articolo 28 dell'ordinamento giudiziario) e non per il rimanente personale, pur operante all'interno delle cancellerie stesse;

che queste ed altre carenze pongono i lavoratori, orientati a proseguire la loro attività nel settore giudiziario, di fronte ad un incongruente «salto nel buio», obbligandoli a presentare delle domande sostanzialmente condizionate alla esplicitazione dei criteri relativi al loro eventuale passaggio nei nuovi ruoli; ne deriveranno ulteriori lungaggini e disfunzioni facilmente prevedibili, conseguenti all'inevitabile necessità di una revisione - integrale e non circoscritta a casi sporadici - delle assegnazioni stabilite in un primo momento e dei relativi decreti di inquadramento;

che analoga carenza va riscontrata nei confronti del personale che non opererà per il passaggio allo Stato, per il quale non è prevista alcuna esplicita garanzia circa il mantenimento del posto, una volta sopresse le attuali conciliazioni,

si chiede di sapere se il Ministro non intenda riscontrare le prospettate esigenze di chiarezza e di equità, al fine di garantire ai lavoratori attualmente operanti presso gli uffici di conciliazione il riconoscimento dei diritti maturati, di consentire loro una scelta ponderata circa la propria futura collocazione e di assicurare ai nuovi uffici del giudice di pace un corretto funzionamento sin dagli esordi.

(4-03118)

(5 maggio 1993)

RISPOSTA. - Con decreto ministeriale 14 maggio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1993, sono state definite le corrispondenze tra le qualifiche funzionali di appartenenza del personale degli uffici di conciliazione e le qualifiche ed i profili professionali del personale di cancelleria di questa amministrazione.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1993, è stata stabilita la corrispondenza tra la terza qualifica funzionale del personale degli uffici di conciliazione e la terza qualifica funzionale, profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, del personale dei ruoli di questa amministrazione.

Per quanto concerne il trattamento economico da attribuire al personale degli uffici di conciliazione che sarà inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374, in data 26 maggio è stato richiesto in merito un apposito parere al Dipartimento per la funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato.

Nell'occasione è stato espresso parere secondo cui al detto personale dovrebbe esser riconosciuto il trattamento economico già in godimento nell'ente locale e l'anzianità di qualifica e di carriera

maturate alla stessa data, in considerazione della professionalità già acquisita nell'ambito giudiziario.

Con riferimento alle piante organiche degli uffici del giudice di pace, si fa presente che gli organici dei magistrati onorari di ciascun ufficio sono stati stabiliti con decreti ministeriali del 3 e 28 luglio 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1993.

Per gli uffici del giudice di pace situati nella provincia di Trento gli organici dei magistrati onorari sono stati determinati con decreto ministeriale 15 marzo 1993; per quelli nella provincia di Bolzano con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133.

Gli organici del personale amministrativo di ciascun ufficio del giudice di pace sono stati determinati con provvedimento del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali 17 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 1993.

Deve al riguardo evidenziarsi che nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace sono stati previsti pure posti di settima qualifica funzionale, anche se in numero assai limitato, non essendo stata incrementata la relativa dotazione organica della legge n. 374 del 1991.

Per quanto concerne la copertura dei posti per il personale amministrativo, si fa presente che, con circolare del 26 gennaio 1993, sono state definite le modalità per il passaggio nei ruoli di questa amministrazione del personale in servizio negli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989.

Per la proposizione dell'istanza di immissione in ruolo, con l'indicazione della sede o delle sedi richieste, è stato previsto il termine di 40 giorni, poi prorogato di altri 30 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle sedi degli uffici del giudice di pace (11 febbraio 1993).

Sulla base delle istanze pervenute, per ciascuna delle sedi pubblicate verrà formata una graduatoria, tenendo conto dei criteri di assegnazione appositamente predisposti, che sono costituiti dall'anzianità di servizio complessiva nell'ente locale, dall'anzianità di servizio presso l'ufficio di conciliazione e dal possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto.

Il Ministro di grazia e giustizia

CONSO

(17 luglio 1993)

MONTRESORI, MARTELLI, LADU. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che la regione sarda ha predisposto il piano antincendi 1993, illustrato dall'assessore all'ambiente il quale ha lamentato il rifiuto degli organi dello Stato a concedere in Sardegna l'impiego di uomini e mezzi;

considerato che la presenza dello Stato e della Protezione civile risultano indispensabili, come è avvenuto negli anni passati, ai fini del

coordinamento della lotta contro gli incendi, soprattutto per gli interventi con i mezzi aerei e per l'opera delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare:

per scongiurare il lamentato disimpegno;

per partecipare ad un'opera di prevenzione e di difesa delle popolazioni e dell'ambiente dell'isola;

per evitare il ripetersi di fatti che hanno procurato perdite di vite umane e la distruzione delle risorse naturali della Sardegna.

(4-03233)

(19 maggio 1993)

RISPOSTA. - L'approssimarsi della stagione estiva ha riproposto, anche quest'anno, l'esigenza di affrontare la grave situazione degli incendi boschivi che hanno acquisito natura di vera e propria calamità nazionale.

L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 attribuisce allo Stato il compito di coordinare gli interventi aerei per la lotta agli incendi boschivi, mentre le attribuzioni di difesa dei boschi dagli incendi, sia nell'attività di prevenzione che in quella di intervento operativo, sono affidate alle regioni che provvedono a costituire appositi servizi.

Negli anni scorsi furono emanate apposite ordinanze che, in presenza di condizioni di rischio, consentirono di provvedere all'onere finanziario con la disponibilità del fondo per la protezione civile, allo scopo di fornire supporto economico al Ministero dell'interno, a quello dell'agricoltura e delle foreste, nonché alle regioni maggiormente colpite.

Per quanto concerne il 1993, la regione autonoma della Sardegna - assessorato alla difesa e all'ambiente aveva già chiesto di confermare la collaborazione di questo Dipartimento per prevenire e reprimere gli incendi boschivi nella regione garantendo, come per gli anni scorsi, l'efficienza dell'intera struttura antincendio regionale con il coinvolgimento dell'aviazione leggera dell'Esercito e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Cosicché il Consiglio dei ministri, esaminando in data 11 giugno 1993 la relazione presentata dal Presidente del Consiglio sui gravi pericoli connessi con il fenomeno degli incendi boschivi che si verificano in estate sul territorio nazionale ed in particolare nella Sardegna, ha ravvisato la necessità di confermare anche per quest'anno gli interventi disposti dal Dipartimento autorizzando l'emanazione dell'ordinanza n. 2321/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993, che ha previsto l'adozione tra l'altro delle seguenti misure:

a) richiamo in servizio nel periodo 15 luglio-15 settembre 1993 di 5.500 vigili del fuoco volontari;

b) invio di un nucleo composto da quattro ufficiali e due sottufficiali del Corpo forestale dello Stato, dotato di propri automezzi e relativi autisti per integrare gli organici della sala operativa regionale di Cagliari (COR) e per la ricognizione tecnico-operativa sul territorio;

c) autorizzazione al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi ad acquistare mezzi e materiali antincendio da utilizzare nelle situazioni di pericolo considerate.

L'onere derivante dall'attuazione di queste misure valutato in lire 20.000 milioni è stato posto a carico del Fondo per la protezione civile.

Si rappresenta inoltre che, considerata l'endemicità del problema che ogni anno si rileva nella sua gravità in molte regioni del nostro territorio, questo Dipartimento intende adoperarsi perchè sia emanato un apposito disegno di legge che istituzionalizzi e renda permanente l'intervento volto a fronteggiare le situazioni di cui trattasi.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

RIGGIO

(16 luglio 1993)

NOCCHI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere se risponda al vero:

che, in difformità alla prassi seguita dal Ministro degli affari esteri per la nomina degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che fa precedere ad una selezione la nomina del personale da inviare nelle sedi esterne, per il personale nominato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7, e dell'articolo 16 della legge n. 401 del 1990, che pure richiama l'articolo 168 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, non è stata effettuata nessuna selezione e le nomine sono state disposte per chiamata diretta;

che, nonostante l'articolo 14, commi 6 e 7, della legge n. 401 del 1990 si riferisca alle esigenze di particolari sedi per la nomina di personale estraneo all'amministrazione degli affari esteri in qualità di direttore di istituto di cultura o esperto, senza una vera motivazione è stata disposta la nomina in diverse sedi e in mancanza di un provvedimento che elencasse le realtà con particolari esigenze;

che alcuni direttori di istituti di cultura ed esperti nominati ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7, della legge n. 401 del 1990, cumulano più incarichi e più emolumenti; a questo proposito si chiede di sapere quali provvedimenti l'amministrazione abbia adottato;

che nelle sedi di Londra e Pechino a sostituire i direttori in servizio sulla base della normativa preesistente, ambedue professori universitari ordinari di prima fascia, sono stati nominati quali direttori di chiara fama rispettivamente un ricercatore universitario ed una docente associata e che per la sede di Tel Aviv è stata prescelta una candidata, all'atto della nomina non laureata, sempre per chiara fama ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge n. 401 del 1990;

che i programmi speciali che avrebbero dovuto essere attuati dagli esperti di chiara fama nominati ai sensi dell'articolo 14, comma 7,

della legge n. 401 del 1990 non sono mai stati finanziati; quindi si chiede di conoscere quali compiti svolgano attualmente i dieci esperti nominati;

che il direttore dell'istituto di cultura di Londra, nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge n. 401 del 1990, ha assunto personale a contratto di diritto privato per consulenze e gestione in assenza di un regolamento che disciplini la materia e per i compiti che vengono normalmente svolti dal personale in organico;

che nella sede di Parigi è stato nominato un esperto con incarichi speciali ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 401 del 1990 che non ha i requisiti di età prescritti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 espressamente richiamato dalla sopracitata legge n. 401 del 1990;

che nella sede di Zagabria è stato nominato direttore dell'istituto di cultura, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge n. 401 del 1990, un cittadino straniero, privo dei diritti politici, nonostante il godimento di tali diritti sia condizione indispensabile per l'accesso ai pubblici impieghi;

che il direttore dell'istituto di cultura di Mosca, nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge n. 401 del 1990, rilascia interviste radiofoniche e televisive e scrive articoli esprimendo giudizi sulla situazione politica in Russia senza prescritta autorizzazione di cui all'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

che il direttore dell'istituto di cultura di San Francisco, nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge n. 401 del 1990, polemizza sulla stampa con il consolato generale e la rappresentanza diplomatica con nocumento di quella immagine del paese che sarebbe tenuto a tutelare.

(4-01953)

(5 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Le procedure di nomina delle personalità destinate all'estero ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7, e dell'articolo 16 della legge n. 401 del 1990, con funzioni di direttore di istituto di cultura o di esperto, sono regolate dalle suddette disposizioni, che fissano i requisiti richiesti. Il rinvio all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è previsto invece per le procedure di destinazione.

Le procedure di nomina previste dai suddetti articoli sono chiaramente diverse da quelle relative alla nomina di esperti *ex* articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Infatti, nel caso delle nomine effettuate ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 14 della legge n. 401 del 1990 è previsto il «parere» della Commissione nazionale per la promozione della cultura all'estero, mentre per le nomine *ex* articolo 16 è richiesto il possesso di specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle finalità della legge medesima.

È da considerarsi quindi normale che, nei casi specifici, non vengano effettuate prove di selezione, che non si adatterebbero all'accertamento dei requisiti particolari che sono richiesti. La selezione è

comunque effettuata sulla base dell'esame della personalità e delle competenze dei candidati, tenuto conto delle specifiche esigenze degli istituti.

Le destinazioni ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 14 della legge n. 401 del 1990 sono state ampiamente motivate nei decreti di destinazione degli interessati, sia dal punto di vista delle esigenze degli istituti, cui i predetti sono stati destinati, che del possesso da parte dei nominati dei requisiti previsti dalla legge.

Il cumulo degli emolumenti corriposti dal Ministero degli affari esteri con quelli relativi al trattamento metropolitano da parte dell'amministrazione di appartenenza è previsto dalla normativa vigente.

Sul tema generale della compatibilità di più incarichi per il personale in questione, il Ministero degli affari esteri ha richiesto il parere degli organi consultivi e si appresta, sulla base di questo, ad emanare una esauriente circolare in merito.

Il criterio dei requisiti utili per la nomina a direttore di istituto di cultura ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge n. 401 del 1990 non è quello del titolo accademico o professionale, bensì quello del «prestigio culturale ed elevata competenza, anche in relazione all'organizzazione della promozione culturale», tenuto conto delle esigenze di particolari sedi. Non mancano casi di illustri scrittori che godono certamente di incontestabile prestigio culturale pur non essendo laureati; inoltre, in casi particolari di lingue poco conosciute quali il cinese e l'ebraico, la conoscenza delle medesime, accoppiata a quella della cultura del paese di destinazione, può determinare quel particolare rapporto tra esigenze degli istituti e persona prescelta che corrisponde ai requisiti prescritti dalla legge.

I programmi speciali degli esperti destinati ai sensi del comma 7 della legge n. 401 del 1990 sono finanziati nell'ambito delle assegnazioni di fondi alle ambasciate o ai consolati generali presso i quali prestano servizio o con il contributo degli istituti che collaborano alle specifiche iniziative, così come previsto dalla suddetta norma.

Quanto ai compiti che essi svolgono attualmente, è stato richiesto a tutti gli interessati di redigere una relazione al riguardo che sarà sottoposta alla Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero. Va peraltro tenuto presente che molte attività previste negli incarichi specifici non comportano spese dirette, bensì funzioni di impulso allo sviluppo delle relazioni culturali tra l'Italia ed i paesi in cui operano (si pensi alla cooperazione interuniversitaria o al coordinamento dell'azione promozionale in settori ed aree geografiche diverse).

Le spese di personale da parte dell'istituto di cultura di Londra risulteranno dal bilancio consuntivo dell'istituto medesimo e formeranno oggetto in quella sede di attento esame e controllo da parte degli enti a ciò deputati (Ministeri degli affari esteri e del tesoro e Corte dei conti).

Il requisito dell'età previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si applica agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 401 del 1990 dato che, come già visto prima, il predetto articolo 168 si applica

soltanto alle procedure di destinazione e non ai requisiti richiesti, che sono fissati in questo caso da una norma specifica della predetta legge.

La nomina del noto scrittore svizzero italofono Grytzko Mascioni è avvenuta nel pieno rispetto della legge. Mascioni, oltre ad essere italiano di nascita e di origine, vive nel Canton Ticino e rientra quindi nella categoria degli «italiani non appartenenti alla Repubblica» per i quali l'articolo 2, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), richiamando l'articolo 51 della Costituzione, riconosce la possibilità di accesso ai pubblici uffici.

Si rileva inoltre che questo illustre scrittore è unanimemente riconosciuto come esponente della cultura italiana e che la sua nomina ha avuto un alto valore sia culturale che politico nei confronti e della Svizzera italiana e della comunità italiana dell'ex Jugoslavia.

Il rilascio di interviste da parte di tutto il personale che opera nell'ambito del Ministero degli affari esteri richiede la preventiva autorizzazione del Ministero stesso. Detta prescrizione sarà chiaramente ribadita anche per i direttori di istituti di cultura destinati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge n. 401 del 1990 nell'apposita circolare in materia in corso di emanazione.

La polemica del direttore dell'istituto di cultura di San Francisco nei confronti del nostro consolato generale colà operante e dell'amministrazione italiana nel suo insieme ed il conseguente danno che viene così arrecato all'immagine del paese costituisce in effetti un aspetto quantomeno discutibile dell'operato del professor Sechi, che non riguarda peraltro gli altri direttori nominati *ex* articolo 14, comma 6, della legge n. 401 del 1990. Il predetto direttore è stato comunque formalmente richiamato ai suoi doveri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

FINCATO

(14 luglio 1993)

OTTAVIANI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che esistono dei progetti delle Ferrovie dello Stato in merito alle nuove linee definite ad alta velocità;

che alcune di queste linee prevedono l'attraversamento della regione Veneto e in particolare della provincia di Verona;

che le nuove linee viaggiano ad una velocità di 250 chilometri orari e che per mantenere questa media servono soste minimo ogni 100 chilometri e le fermate previste sulla linea Torino-Trieste erano Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste;

che in questo progetto sembra venga inserita anche una sosta a Padova con evidente modifica del tracciato originario;

che il progetto di alta velocità prevede bretelle di collegamento del supertreno alle linee tradizionali con relativi svincoli che andrebbero ad alterare una parte della provincia di Verona: in particolare i comuni di Vago, Caldiero e Sommacampagna mutandone radicalmente l'equilibrio, l'impatto ambientale, la qualità della vita, con pesanti

coinvolgimenti acustici, e che a tale proposito sono sorti comitati spontanei di protesta di cittadini,

l'interrogante chiede di sapere:

i motivi per i quali si intenda inserire Padova come fermata che ha portato una variazione del tracciato originario con conseguenti gravi penalizzazioni per la città di Verona;

se corrisponda al vero che alcune ditte concessionarie abbiano allo studio progetti e studi del tracciato che spostino di fatto il baricentro veneto dei trasporti dalla provincia veronese a quella padovana;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che questa soluzione dividerebbe in due la città di Verona con conseguente irreparabile penalizzazione di una parte del territorio che verrebbe attraversato in più parti da due linee ferroviarie, quella tradizionale e quella ad alta velocità;

se sia consapevole che queste soluzioni danneggiano in modo insensato e inutile una quantità enorme di terreni mortificando la vocazione terziaria di Verona e dei molti comuni della provincia, penalizzando gravemente il territorio, con relativo impoverimento del ruolo strategico di Verona nei confronti del Mediterraneo, del centro Europa e dei paesi dell'Est;

se non ritenga opportuno adottare diversi interventi normativi, magari investendo il Parlamento della questione dopo opportuni incontri con i responsabili delle Ferrovie dello Stato spa e quelli degli enti locali direttamente interessati al problema.

(4-00980)

(9 settembre 1992)

RISPOSTA. - Nel progetto alta velocità delle Ferrovie dello Stato spa il nodo ferroviario di Verona assume un ruolo di primaria importanza. Ciò nel quadro della nuova direttrice europea Est-Ovest prevista dal piano direttore europeo delle linee ad alta velocità, in cui è inserita la nuova linea ad alta velocità Torino-Milano-Venezia.

Le estremità della linea dovranno essere collegate direttamente con la Francia tramite il nuovo valico del Frejus ad ovest e con la Trieste-Villa Opicina ad est.

Tale linea oltre ai traffici di bacino dovrà quindi provvedere principalmente ai traffici a lunga percorrenza sia viaggiatori sia merci.

Sulla nuova linea Torino-Milano-Venezia non sono previste fermate o stazioni, ma collegamenti e/o interconnessioni con le linee esistenti nel quadro di sviluppo e razionalizzazione dei traffici sul sistema ferroviario complessivo.

Le interconnessioni previste risultano quelle di Novara, Brescia, Vicenza e Padova-Venezia. L'interconnessione con Padova e Venezia inizia a Grisignano di Zocco ed è in armonia con l'obiettivo di risolvere il problema dei traffici di bacino fra Padova e, via Mestre, Venezia, indipendentemente dal traffico a lunga percorrenza sulla nuova linea ad alta velocità il cui prolungamento verso Trieste è previsto che venga realizzato nel territorio a nord della località interessata dalla interconnessione.

Le Ferrovie dello Stato sottolineano quindi che il progetto «originario» non ha subito modifiche e che non sono in corso studi che possano penalizzare il ruolo di nodo ferroviario costituito dagli impianti di Verona.

Il Ministro dei trasporti
COSTA .

(9 luglio 1993)

PAIRE. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere se corrisponda a verità che il consiglio di amministrazione dell'ANAS del 12 maggio 1992 ha deliberato l'affidamento a trattativa privata di circa quaranta lavori sui sessanta approvati per complessivi 380 miliardi di lire.

Considerato che nel passato vi sono state polemiche non del tutto immotivate sulla questione delle trattative private;

tenuto conto che la lunghezza delle procedure normali non risponde spesso all'urgenza di determinati lavori,

l'interrogante chiede di conoscere se non sia nelle intenzioni del Ministro in indirizzo di indagare sulle ragioni che avrebbero indotto il consiglio di amministrazione dell'ANAS ad un comportamento a dir poco «allegro» che dà poche garanzie di trasparenza e che peraltro è stato più volte rimarcato come comportamento non rispondente a requisiti di moralità, non chiaro e non confacente alle aspettative dei cittadini.

(4-00158)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. - Già nel decorso anno, ancor prima che si manifestasse in tutta la sua ampiezza e gravità il quadro patologico degli appalti pubblici, si è inteso di richiamare con la direttiva n. 4006 del 12 agosto 1992 l'attenzione degli uffici dipendenti dell'amministrazione e dell'ANAS alla necessità che nell'affidamento degli appalti venga privilegiato il ricorso ai procedimenti concorsuali formali (gare con il sistema della licitazione privata) che garantiscono all'amministrazione dello Stato trasparenza nell'aggiudicazione e maggiore prevedibile economicità attraverso la libera competizione delle imprese.

I principi fondamentali a cui era conformata la direttiva potevano riassumersi nei seguenti punti salienti:

- 1) programmazione accorta e razionale delle opere pubbliche;
- 2) progettazione esecutiva nei minimi dettagli, per evitare il fenomeno delle perizie di variante e suppletive in corso d'opera, che si sono talora tradotte in oneri aggiuntivi per lo Stato in conseguenza dei dilatati tempi di esecuzione e in affidamento di lavori alle stesse imprese esecutrici di lavori principali, senza alcuna preventiva ulteriore gara;
- 3) affidamento delle opere mediante licitazione privata;
- 4) delimitazione della possibilità di ricorso alle trattative private (che già potevano, ovviamente, realizzarsi solo nelle ipotesi tassative

previste dalle norme comunitarie e da quelle nazionali) ai soli casi in cui sia documentata la mancanza di una pluralità di offerenti ovvero sussistano ragioni di eccezionale urgenza, accertate dai competenti organi tecnici;

5) acquisizione, prima dell'aggiudicazione, di tutti gli elementi certi, sotto il profilo tecnico, urbanistico ed ambientale in merito alla possibilità di destinare l'area di sedime all'opera di cui è prevista la realizzazione.

Ritenendo indispensabile la fissazione di principi e criteri particolarmente rigorosi, sulla base di apposito provvedimento legislativo che razionalizzi, in via generale, l'attività di tutti gli enti e delle amministrazioni che operano nel settore dei lavori pubblici, nel quadro di una trasparente gestione delle risorse pubbliche e per restituire fiducia nelle istituzioni (di concerto con il Ministro del tesoro) è stato elaborato un disegno di legge, il n. 2145, «legge-quadro sui lavori pubblici», che è attualmente all'esame del Parlamento.

È indispensabile aggiungere che se da un canto si avverte la necessità di proporre norme che per l'avvenire regolamentino l'attività degli uffici pubblici, sul piano della razionalità e della trasparenza, dall'altro si ravvisa opportuna una verifica degli appalti già affidati nell'ambito del Ministero e segnatamente nell'ambito di quelli dell'ANAS, verifica che viene condotta con particolare attenzione per contemperare le esigenze di economicità e di correttezza con il rispetto degli obblighi contrattualmente convenuti, al fine di evitare vertenze o aggravii di costi per l'erario e di perseguire con coerenza e continuità una linea di indirizzo che ha per obiettivo l'oculato e trasparente impiego delle risorse pubbliche.

Nel rispetto di tali interessi l'amministrazione si muove con accorta prudenza ma con assoluto rigore.

Alle esigenze di disamina prospettate soccorre l'opportuna introduzione, nel testo del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, reiterato con decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180 (articolo 19), della disposizione in cui è previsto che alla stipula e all'approvazione dei contratti di appalto dei lavori dell'ANAS e che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 337, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente «direzione tecnica».

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

(17 luglio 1993)

PELELLA, LUONGO, PAGANO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la fascia costiera vesuviana è tra le aree a più elevata densità abitativa del mondo con circa 500.000 abitanti da San Giorgio a Cremano a Torre Annunziata;

che le vie di comunicazione sono limitate alle Ferrovie dello Stato, alle ferrovie secondarie, alla strada nazionale che attraversa i centri storici, all'autostrada A3 Napoli-Salerno, tutte largamente insufficienti per la vastità dell'utenza;

che Torre del Greco, la più popolosa città vesuviana, con oltre 100.000 abitanti, soffre più di tutte le altre dell'inadeguatezza della rete stradale, per la sua collocazione nel tessuto urbanistico vesuviano, per le scelte urbanistiche del passato, per l'infelice ubicazione del casello autostradale che serve la città, per l'irrazionale distribuzione dei caselli autostradali lungo il tratto Napoli-Pompei;

che l'area vesuviana è stata definita dagli organi di protezione civile ad alto rischio vulcanico ed il territorio di Torre del Greco è il più esposto agli eventi vulcanici;

che l'amministrazione comunale di Torre del Greco da oltre 10 anni ha rappresentato alla Società autostrade meridionali la necessità urgente ed improrogabile di aprire un casello tra Torre del Greco e Torre Annunziata lungo l'autostrada A3 per rimediare ad una serie di gravissimi inconvenienti, senza apprezzabili risultati;

che il 20 gennaio 1993 i gravi disagi causati da un traffico perennemente intenso in tutte le ore del giorno nella città di Torre del Greco e il malcontento prodotto dalla mancata realizzazione di un nuovo svincolo autostradale si sono tradotti in una protesta popolare con blocchi autostradali e turbative dell'ordine pubblico;

che all'indomani della manifestazione il sindaco di Torre del Greco inviava al prefetto di Napoli la richiesta dell'apertura di un secondo casello dell'autostrada A3 Napoli-Salerno a Torre del Greco;

che la recente istituzione del Parco del Vesuvio costruito per un'adeguata difesa dell'ambiente naturale impegna le autorità competenti ad una razionalizzazione dell'ambiente stesso,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intervenire perchè si realizzi il secondo casello di Torre del Greco sull'autostrada A3 Napoli-Salerno per ovviare ai gravi inconvenienti denunciati dall'amministrazione comunale e, in caso affermativo, se la nuova opera possa avere, tra l'altro, anche la funzione di facilitare l'esodo delle popolazioni all'approssimarsi di un evento eruttivo ed una riduzione degli effetti negativi del traffico sull'ambiente.

(4-02401)

(17 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Il comune di Torre del Greco ha presentato nel 1982 un progetto per la realizzazione di una seconda uscita al chilometro 15 in direzione sud dell'autostrada Napoli-Pompei-Salerno.

Il progetto, approvato dall'ANAS con decreto n. 454 dell'8 luglio 1983, non è mai stato realizzato dal comune ed è stato, pertanto, successivamente compreso nell'elaborato progettuale redatto dalla Bonifica spa per conto della Società autostrade meridionali spa concessionaria dell'autostrada. Tale progetto prevede, al chilometro 15, lo svincolo autostradale con relativo casello in direzione nord e per Torre del Greco un altro svincolo al chilometro 12 in sostituzione di quello esistente in via G. Marconi.

Nel 1991, poichè le opere predette non risultavano realizzate, il comune di Torre del Greco ha riproposto un elaborato progettuale in forma ridotta, relativo alla seconda uscita al chilometro 15.

L'elaborato medesimo non è stato ritenuto accettabile dalla Autostrade meridionali spa in quanto il tracciato della pista di decelerazione appariva di lunghezza estremamente ridotta e quindi di limitata capacità di accumulo. Ciò avrebbe determinato un notevole volume di traffico, con code di automezzi sull'autostrada, in sito altamente pericoloso.

La società concessionaria, pertanto, riproponeva la realizzazione del progetto originario presentato dal comune nel 1982 ed approvato anche dall'ANAS e riteneva che fosse da scartare, per problemi di sicurezza, il successivo progetto presentato dal comune.

Va evidenziato, tuttavia, che la concessione tra l'ANAS e la Società autostrade meridionali, scaduta di recente, non è stata rinnovata.

La questione, anzi, ha formato oggetto di impugnativa al Tribunale amministrativo regionale che con delibere n. 411 e n. 412 del 16 febbraio 1993 ha sospeso, in attesa di pronunciarsi nel merito, il provvedimento con cui veniva risolto ogni rapporto concessionario con la Società autostrade (che era stata designata *medio tempore* custode dell'autostrada).

Ci si riserva di fornire agli onorevoli interroganti informazioni sugli ulteriori sviluppi della vicenda.

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

(17 luglio 1993)

PISCHEDDA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che l'articolo 18 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) demanda al regolamento di attuazione dello stesso codice l'indicazione - in relazione alla tipologia delle strade - delle dimensioni minime delle fasce di rispetto istituite a tutela delle strade nei centri abitati, per nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti;

che tale attribuzione innova radicalmente rispetto alla disciplina normativa vigente, ed in particolare all'articolo 879 del codice civile, secondo il quale «alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le aree pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano», ed all'articolo 33 della legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942, che, determinando il contenuto dei regolamenti edilizi comunali, stabilisce che questi disciplinino «gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale» e «le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri o lungo determinate vie o piazze»;

che nei principi e criteri direttivi della legge di delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (legge 13 giugno 1991, n. 190) non si rinviene (all'articolo 2, lettera f) alcun intento del delegante di modificare la disciplina delle

fasce di rispetto delle strade nei centri abitati, già rimessa alla regolamentazione comunale, mentre si specifica che, relativamente ai centri urbani, il decreto delegato provveda alla disciplina dei dispositivi rallentatori di velocità e di dissuasione della sosta;

che la nuova disciplina posta dal decreto legislativo n. 285 del 1992 viene di fatto a determinare una situazione di vuoto e di incertezza normativa ed a rendere ancora più problematica la realizzazione dei programmi di recupero edilizio, la difesa del patrimonio storico-artistico, la stessa salvaguardia della identità storica e funzionale delle aree urbane, invadendo uno spazio che è giusto ed opportuno riservare alla regolamentazione urbanistica,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere per porre rimedio alla situazione determinatasi e per fare salva la potestà urbanistica comunale in materia.

(4-02544)

(1° marzo 1993)

RISPOSTA. - La normativa introdotta per dare esecuzione al nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), oltre che disciplinare gli aspetti più strettamente connessi con la circolazione stradale comportava anche rilevanti modificazioni in tema di gestione e di utilizzo degli spazi laterali delle strade tali da coinvolgere le attività di edificazione in relazione alla normativa urbanistica vigente (decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, nn. 616 e 617).

Proprio per eliminare gli effetti negativi derivanti da indirizzi contrastanti seguiti nella disposizione che regola il settore circolazione e sicurezza stradale e nel quadro normativo organizzativo in materia urbanistica, è stato predisposto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1993, n. 147, recante modificazioni ed integrazioni agli articoli 26 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Con tali disposizioni, e segnatamente con la nuova disciplina delle distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, con più aderente rispetto delle esigenze emerse nel settore edilizio, si ritiene che debbano in concreto ritenersi superati i problemi segnalati.

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

(17 luglio 1993)

PREIONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Ritenuto:

che la preoccupante e rilevante disfunzione della giustizia deriva anche dalla carenza di personale e, particolarmente, dalla atipicità delle funzioni esercitate dal personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

che si appalesa necessario ed urgente il potenziamento delle piante organiche;

che, al riguardo, provvedimento indilazionabile appare l'emana-
zione di bandi di concorsi pubblici riservati al personale dipendente di
cui alla legge n. 312 del 1980, ancora inattuata, utilizzando procedure
accelerate per concorsi per soli titoli che privilegino i requisiti della
professionalità, del titolo di studio e della anzianità di servizio come già
avvenuto per altre amministrazioni dello Stato,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di adottare i predetti
provvedimenti con l'urgenza che la crisi della giustizia impone.

(4-03076)

(27 aprile 1993)

RISPOSTA. - Con decreti emessi il 4, 11, 13 e 23 marzo 1993 sono
stati indetti i concorsi riservati al personale dipendente, previsti dall'ar-
ticolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, a complessivi 1.001 posti
per profili professionali della ottava qualifica funzionale, 223 posti per
profili professionali della settima qualifica funzionale, 999 posti per
profili professionali della sesta qualifica funzionale, 645 posti per profili
professionali della quinta qualifica funzionale e 33 posti per il profilo
professionale di dattilografo della quarta qualifica funzionale.

Per l'accesso ai profili delle qualifiche funzionali quinta, sesta,
settima ed ottava le prove, secondo quanto previsto dal decreto mini-
steriale 20 maggio 1992, consisteranno in una serie di domande a
risposta a scelta multipla aventi ad oggetto i compiti di istituto del
relativo profilo professionale.

Per l'accesso ai profili della quarta qualifica funzionale ed a quelli
della quinta qualifica funzionale le cui mansioni consistono nello
svolgimento di attività tecnico-operativa, le modalità di selezione con-
sisteranno in una prova pratica volta ad accertare l'idoneità dei candi-
dati a svolgere i compiti di istituto del relativo profilo.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma del voto riportato
nella prova, della valutazione dell'anzianità di servizio e della valuta-
zione delle mansioni eventualmente espletate del profilo per il quale si
concorre.

Si fa infine presente che i decreti con cui sono stati indetti i citati
concorsi sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale,
n. 47-bis del 15 giugno 1993.

Il Ministro di grazia e giustizia

CONSO

(17 luglio 1993)

SENESI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che il comune di Osnago (Como) in data 22 ottobre 1992 ha in
seduta straordinaria deliberato un provvedimento a sostegno della
riqualificazione della locale stazione ferroviaria;

che tale stazione rientra ancora nei programmi delle Ferrovie
dello Stato;

che da tempo i locali abbisognano di manutenzione e che un comitato di cittadini ha provveduto a fare piccoli lavori;

che una petizione popolare chiede che venga abbattuta l'ex abitazione del capostazione, ormai in disuso e pericolante, che venga garantito il funzionamento della sala d'aspetto, che sia sistemata apposita pensilina, che le Ferrovie dello Stato garantiscano un servizio per acquisto di biglietti e abbonamenti e che sia rivisto l'orario del treno n. 2597, indispensabile per gli studenti provenienti da Lecco,

si chiede di conoscere:

come il Ministro intenda rispondere alla petizione trasmessagli dal comitato dei lavoratori e degli studenti di Osnago;

se non ritenga sia il caso di provvedere affinché sia completato il raddoppio della linea Milano-Lecco nel tratto Carnate-Airuno, dove ormai da anni i cittadini pazientemente attendono il funzionamento di una linea che ridurrebbe i disagi e l'uso delle vetture private, attraverso la revisione del contratto di programma da definire.

(4-02470)

(18 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato spa riferiscono che i lavori di manutenzione dell'edificio della fermata di Osnago sono stati tutti completati nel corso del trimestre novembre 1992-gennaio 1993; sono, invece, in corso di definizione le pratiche per la demolizione della casa cantoniera adiacente il passaggio a livello sulla cui area verrà realizzata la pensilina.

Per quanto concerne la vendita dei biglietti si comunica che i viaggiatori possono acquistare gli abbonamenti presso le rivendite esistenti nel paese e i biglietti ordinari a bordo dei treni senza aggravio di spesa.

Finora è stata infatti infruttuosa la ricerca di esercizi privati disposti a vendere biglietti ferroviari.

È, inoltre, garantita la pulizia e l'apertura della sala di attesa.

Per quanto concerne il raddoppio del tratto Carnate-Airuno-Calolziocorte, nel cui progetto dovrebbe essere prevista la definitiva sistemazione delle strutture per i viaggiatori e le opere sostitutive del passaggio a livello interessante la fermata di Osnago, si fa presente che esso non risulta inserito nell'elenco degli interventi finanziabili a breve.

Il Ministro dei trasporti
COSTA

(13 luglio 1993)

SENESI, RUSSO Michelangelo, SCIVOLETTO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Preso atto della petizione trasmessa al Presidente della Repubblica, al presidente della regione Sicilia e al sindaco di Pantelleria dai cittadini di Pantelleria, ove viene denunciata la volontà della società ATI di aumentare in modo cospicuo le tariffe aeree praticate a tutt'oggi nei tragitti Pantelleria-Trapani-Palermo e viceversa;

considerato:

che sembrerebbe andare nella stessa direzione di aumenti la società Siremar nel tratto Pantelleria-Trapani;

che se ciò venisse attuato verrebbe penalizzato lo sviluppo dell'isola;

che tali provvedimenti determinerebbero condizioni di limitazione di mobilità di quei residenti non in condizione di tollerare economicamente tali aumenti,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se corrisponda al vero la denuncia contenuta nella petizione;

quali autorizzazioni siano state date dal Ministero dei trasporti;

come si intenda assicurare ai residenti quella mobilità garantita per le isole, comunemente denominata continuità territoriale.

(4-02468)

(18 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Le società del gruppo Alitalia hanno presentato alla Direzione generale dell'aviazione civile in data 23 settembre 1992 la comunicazione prevista dalla legge n. 316 del 1991, proponendo una riarticolazione della struttura tariffaria interessante il settore domestico.

La proposta prevedeva, tra l'altro, l'abolizione delle tariffe agevolate in vigore su alcuni collegamenti per la Sardegna e con le isole di Pantelleria e Lampedusa.

Tale richiesta è stata formulata dalla società ATI in quanto le tariffe agevolate sono ritenute ormai in contrasto con i nuovi scenari di mercato, con la mutata situazione delle partecipazioni statali e con l'abolizione operata dal 1991 delle sovvenzioni, previste dal regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, una quota delle quali era specificatamente destinata ai citati servizi.

La proposta di abolizione delle tariffe speciali (che prevedevano abbattimenti consistenti per i collegamenti con Lampedusa e Pantelleria), rispetto alle tariffe cosiddette di fascia, e cioè di pari distanza ortodromica, è stata rivista alla luce di un principio di gradualità, anche a seguito di contatti intervenuti tra l'ATI medesima e la regione Sicilia, il cui parere è obbligatorio per procedere agli aumenti tariffari.

In particolare l'ATI ha rappresentato che la differenza tra le tariffe agevolate attualmente vigenti e quelle di pari distanza ortodromica sarà recuperata in due fasi.

Nella prima fase, infatti, relativa solo all'anno in corso, verrà applicato un aumento pari al 50 per cento della differenza tra la tariffa di fascia e quella precedente, mentre dal prossimo anno verrà applicata la piena tariffa di fascia.

Gli effetti della suddetta manovra e della successiva riduzione dell'IVA dal 19 per cento al 12 per cento sono indicati come segue:

Tratta	Tariffa precedente (lire)	Tariffa di fascia (lire)	Tariffa approvata (lire)	Tariffa con IVA al 12 per cento (lire)
Lampedusa-Palermo	96.500	128.500	112.500	106.000
Pantelleria-Palermo	49.500	128.500	88.500	83.500
Pantelleria-Trapani	39.500	128.500	84.500	79.000
Trapani-Palermo	30.500	128.500	79.500	75.000

In conseguenza, poi, dell'aggiornamento del 4,5 per cento di tutti i servizi operati dalle società del gruppo Alitalia, le tariffe sopra indicate sono aumentate, con decorrenza 1° marzo 1993, nel modo seguente:

Lampedusa-Palermo	L. 111.000
Pantelleria-Palermo	» 87.500
Pantelleria-Trapani	» 82.500
Trapani-Palermo	» 78.500

L'esame approfondito della riarticolazione tariffaria proposta ha permesso di accertare una generale congruità degli aumenti, anche in relazione al confronto con i prezzi dei servizi domestici di altri paesi europei.

Globalmente l'aumento delle tariffe base è stato, infatti, compensato sia dalla riconferma, seppure in misura ridotta, delle agevolazioni interessanti la Sicilia e la Sardegna, che dalla introduzione di un'ampia serie di tariffe promozionali.

La regione Sicilia ha ritenuto di poter considerare congrua la riarticolazione tariffaria in questione. La stessa regione ha manifestato, tuttavia, preoccupazioni in merito alla proposta di modificare la natura sociale dei servizi aerei per le isole minori e ha richiesto il ripristino di un contributo statale per alleviare l'utenza interessata dal consistente aumento, pur giudicandolo tecnicamente corretto.

In merito ai collegamenti con le isole minori della Sicilia (Pantelleria e Lampedusa con Trapani e Palermo), si precisa, inoltre, che la regione Sicilia provvedeva nel passato ad un rimborso del 50 per cento del biglietto.

La ridefinizione di un contributo a livello regionale sembra, al momento, uno degli strumenti più appropriati per risolvere la problematica in questione, in quanto la eventuale contribuzione statale dovrebbe essere preventivamente vagliata ai fini della compatibilità con la normativa comunitaria.

In proposito la regione Sicilia ha allo studio un progetto destinato a soddisfare le esigenze dei residenti e pendolari, mentre per quanto riguarda i non residenti è stato sensibilizzato il gruppo Alitalia a ricercare soluzioni per quanto possibile agevolative.

Per quanto concerne le società regionali marittime si fa presente che è stata formulata la richiesta di aumento delle tariffe relative ai collegamenti con le isole minori in modo tale da salvaguardare l'esigenza di mobilità dei residenti e dei lavoratori pendolari e di contenere l'incidenza del costo del trasporto sugli approvvigionamenti delle merci.

In particolare per quanto riguarda la società Siremar, tale adeguamento delle tariffe per i residenti, i lavoratori pendolari e le merci è stato contenuto nella misura di circa il 5 per cento, mentre l'aumento medio delle tariffe ordinarie risulta di circa il 10 per cento in bassa

stagione e di circa il 12 per cento in alta stagione, cioè tale da non penalizzare il movimento turistico estivo.

Il Ministro dei trasporti
COSTA

(9 luglio 1993)

SPERONI. - *Al Ministro dei trasporti.* - In relazione alla domanda rivolta dal comandante Michele Grottolo, cittadino italiano residente in Italia, mirante ad ottenere la convalida del proprio brevetto professionale di pilota di elicottero conseguito in Belgio, veniva opposta la mancanza del requisito del possesso di diploma di scuola media superiore, non necessario secondo la normativa belga per il conseguimento di tale tipo di brevetto.

Pur prevedendo la direttiva CEE n. 91/670, recepita con legge 19 dicembre 1992, n. 489, che la convalida rimane condizionata dal possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento dello Stato accettante, il documento inerente la comparazione fra i requisiti richiesti dagli Stati membri per il rilascio di licenze aeronautiche, emesso in attuazione del disposto di cui all'articolo 4 della direttiva, rileva come il livello degli esami teorico-pratici negli Stati membri che non esigono il titolo di studio garantisca un livello equivalente o superiore anche in assenza di diploma, non essendo tale differenza significativa, pervenendo alla conclusione che difformità in ordine ai titoli di studio non sono rilevanti al fine del riconoscimento reciproco delle licenze aeronautiche (*Étude comparative des différences existantes entre les exigences nationales en matière de licences du personnel navigant technique, en vigueur dans les États-Membres de la Communauté européenne, 1.5.5.3 e 1.5.7*).

Si chiede di conoscere se in base alle suesposte considerazioni si ritenga di mantenere una posizione negativa nei confronti della domanda di convalida.

(4-02246)

(8 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, pubblicato sul supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 28 del 4 febbraio 1993, con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva CEE n. 91/670, prevede all'articolo 1, comma 3, la possibilità della convalida di una licenza di pilotaggio, qualora quest'ultima sia stata rilasciata da un paese membro della CEE ad un cittadino italiano, nell'eventualità che «sussistano i requisiti previsti per il rilascio delle corrispondenti licenze italiane».

La normativa in materia è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 566 del 1988 concernente «Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche», che contempla all'articolo 51, secondo comma, i requisiti sopra indicati che consistono, tra l'altro, nella necessità del possesso di diploma di scuola media superiore.

Per tale motivo si ritiene che la persona indicata nell'interrogazione possa ottenere esclusivamente una convalida a scopo professionale limitata alle attività consentite dall'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 566 del 1988 (lavoro aereo).

Il Ministro dei trasporti

COSTA

(9 luglio 1993)

SPERONI. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro nel bollettino del 14 novembre 1991 ha ufficializzato, relativamente alla situazione dell'organico della Direzione provinciale di Varese, come il personale in servizio al 30 giugno 1990 fosse di 33 unità con un numero di pensioni e stipendi amministrati, alla stessa data, di 29.460;

che tra amministrazione ed organizzazioni sindacali si è raggiunto un accordo relativo al livello delle dotazioni organiche dell'amministrazione periferica del Tesoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, fissando la dotazione di Varese in 70 unità;

che la carenza di organico a livello nazionale si attesta intorno al valore del 20 per cento, contro il 45,90 per cento della provincia di Varese, che risulta essere tra i più alti a livello nazionale;

che il numero di personale in organico non può migliorare a seguito, per le amministrazioni pubbliche, del divieto di procedere a nuove assunzioni nell'anno in corso e che l'unico concorso bandito, da espletarsi nella primavera, prevede la copertura di soli 6 posti;

che l'unico strumento praticabile per ovviare alle carenze suindicate risulterebbe il ricorso alla legge n. 482 del 1968, inerente alle assunzioni obbligatorie per categorie protette, la cui applicazione è talmente discrezionale, da aver dato adito, nei tre casi verificatisi nel dipartimento provinciale di Varese, ad iniqui meccanismi di trasferimento del personale così assunto,

si chiede conseguentemente di sapere:

se il Ministro non ritenga opportuno adottare i provvedimenti di sua competenza al fine di garantire un'adeguata copertura delle carenze di organico in considerazione della necessità di attuare i principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione della pubblica amministrazione;

se il Ministro non ritenga opportuno ricorrere all'adozione delle modalità di assunzione previste dalla legge n. 56 del 28 febbraio 1987, che regola l'utilizzo delle liste provinciali redatte dagli uffici di collocamento per la selezione ed assunzione del personale delle qualifiche funzionali inferiori addetto ai servizi ausiliari per i quali si registra una vacanza di 19 posti presso la Direzione provinciale del tesoro di Varese.

(4-02781)

(18 marzo 1993)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la situazione dell'organico della direzione provinciale del Tesoro di Varese.

Al riguardo, si fa presente che la carenza di personale presso la menzionata direzione provinciale del Tesoro si è aggravata, negli ultimi anni, a causa dei vincoli in materia di *turn-over* previsti dalle leggi finanziarie e, in particolare, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché, per l'anno in corso, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Questa amministrazione, per ovviare a tali difficoltà, ha fatto ricorso ai seguenti strumenti di reclutamento del personale:

procedimento di mobilità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 328 del 1988, in attuazione del quale sono stati messi a concorso 7 posti per varie qualifiche, rimasti peraltro tutti scoperti;

cessione al Dipartimento per la funzione pubblica della totalità di posti di terza e quarta qualifica funzionale (5 per la direzione provinciale del Tesoro di Varese), consentita dalle attuali disposizioni legislative nell'ambito degli interventi a favore dei lavoratori del triangolo industriale posti in cassa integrazione; ciò rende non perseguibile da parte di questa amministrazione il ricorso alle procedure di assunzione di cui alla legge n. 56 del 1987, che disciplina l'accesso al lavoro mediante selezione di lavoratori iscritti nelle apposite liste degli uffici del Ministero del lavoro;

assunzioni dirette dei soggetti appartenenti a categorie protette ai sensi della legge n. 482 del 1968, nell'ambito delle quali, in mancanza di domande di aspiranti residenti nella zona di Varese, si è provveduto all'assunzione ed alla destinazione presso la direzione provinciale del Tesoro di Varese di una persona residente nella regione Sicilia.

Si soggiunge, infine, che è stato bandito un concorso a 62 posti di assistente amministrativo (sesta qualifica funzionale) di cui 4 per la circoscrizione di Varese (suscettibili di aumento fino a 6 posti). Le relative prove scritte si svolgeranno nel corrente mese di luglio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

DE PAOLI

(17 luglio 1993)

SPERONI, PREIONI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per conoscere in base a quale logica il tratto autostradale del collegamento fra l'aeroporto della Malpensa e Milano sia a pedaggio, mentre ciò non avviene per i collegamenti fra l'aeroporto di Fiumicino e Roma e fra l'aeroporto di Punta Raisi e Palermo.

(4-02042)

(14 gennaio 1993)

. **RISPOSTA.** - I collegamenti autostradali fra l'aeroporto di Fiumicino e la città di Roma e fra l'aeroporto di Punta Raisi e la città di Palermo sono percorribili gratuitamente in quanto costruiti dall'ANAS.

Per quanto concerne invece il collegamento autostradale tra l'aeroporto della Malpensa e la città di Milano, ciò non avviene poichè l'arteria è stata realizzata non dall'ANAS ma da società concessionaria sulla base di apposita convenzione regolante i rapporti relativi alla costruzione ed all'esercizio per il quale è previsto il pagamento di apposito pedaggio.

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

(17 luglio 1993)

TURINI, MEDURI, MAGLIOCCHETTI. - *Al Ministro dei trasporti.* -
Premesso:

che dal 1° gennaio 1993 tutte le auto da immatricolare debbono essere del tipo catalizzato;

che molti concessionari di autoveicoli che il 31 dicembre 1992 hanno inoltrato domanda di immatricolazione di vetture si sono visti respingere tale domanda perchè - si dice - erano scaduti i termini;

che a causa di questo incredibile disguido circa 900 auto non hanno potuto essere immatricolate e quindi sono rimaste invendute presso i concessionari provocando loro gravissimi danni,

si chiede di sapere cosa il Ministro in indirizzo intenda fare per dare ai concessionari richiedenti la possibilità di immatricolare auto che al 31 dicembre 1992 erano in regola secondo la normativa vigente e quindi dovevano essere immatricolate.

(4-02526)

(25 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento a quanto prospettato nell'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che il decreto di questo Ministero in data 28 dicembre 1991, con il quale si disponeva che non potevano essere più immatricolati, oltre il termine del 30 dicembre 1992, i veicoli non rispondenti alla direttiva CEE n. 91411 è stato pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992 e quindi con un congruo anticipo rispetto alla scadenza sopra prevista.

Si precisa inoltre che il suddetto termine è conforme a quello previsto dalla direttiva suindicata, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. I 242 del 30 agosto 1991.

Il Ministro dei trasporti
COSTA

(13 luglio 1993)

VOZZI, BALDINI, PIERRI, INNAMORATO, ROMEO, D'AMELIO, COVIELLO, ANESI, ZAPPASODI, AGNELLI Arduino, RUSSO Raffaele, LIBERATORI, BRESCIA, SELLITTI, RICEVUTO, PAGANO, RAPI-SARDA, CASTIGLIONE, PISCHEDDA, CUTRERA, SCEVAROLLI, PIZZO, FORTE, COCCIU, RUSSO Giuseppe, STRUFFI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la sezione distaccata di Chiaromonte (Potenza) della pretura circondariale di Lagonegro ha una giurisdizione comprendente 21 comuni, con una popolazione complessiva di 45.000 abitanti, residenti in un territorio estremamente vasto, montuoso e carente di strade di grande comunicazione (nessuno dei comuni del mandamento è, fra l'altro, servito da ferrovia);

che rispetto al (di per sè carente) personale spettante in pianta alla sezione distaccata in oggetto risultano in servizio zero commessi giudiziari ed ufficiali giudiziari su 4 totalmente previsti (con un carico di 699 fra cause di cognizione e processi penali e 581 esecuzioni in corso);

che la critica situazione della citata sezione distaccata è stata fatta anche rilevare con una nota al presidente della corte d'appello di Potenza dal consigliere pretore dirigente la pretura di Lagonegro, il quale lamenta le citate carenze di organico, aggravate da situazioni contingenti quali l'assenza per un lungo periodo dell'unico funzionario di cancelleria, ed il fatto che l'unico collaboratore di cancelleria risulta in aspettativa secondo le norme vigenti,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ed urgente:

sollecitare la competente Direzione generale a coprire i posti vacanti del personale della sezione distaccata di Chiaromonte;

valutare la possibilità che la sezione distaccata in oggetto e la pretura circondariale di Lagonegro vengano fornite di ulteriori unità, che consentano di superare la condizione di continua emergenza e le attuali gravi carenze degli uffici giudiziari della zona.

(4-01484)

(29 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che, allo stato, non è possibile provvedere alla copertura dei posti vacanti presso la sezione distaccata di Chiaromonte della pretura circondariale di Potenza in quanto non vi sono domande di trasferimento.

Per quanto concerne le esigenze di ampliamento della pianta organica del citato ufficio giudiziario, si fa presente che risulta pressochè impossibile intervenire in via amministrativa, attesa la estrema difficoltà di reperire uffici in grado di sopportare riduzioni alla luce della relativa dotazione organica rapportata al carico di lavoro.

Al riguardo va altresì sottolineato che sono attualmente all'esame del Parlamento due disegni di legge concernenti l'ampliamento del ruolo organico della magistratura in ragione di complessive 600 unità.

In ordine alle esigenze di potenziamento delle piante organiche del personale amministrativo, si fa altresì presente che è in corso di

predisposizione uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente, tra l'altro, l'ampliamento dei ruoli organici dei profili di assistente giudiziario e dattilografo.

Non appena saranno approvati i suddetti disegni di legge e il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvederà tempestivamente a predisporre un progetto di ripartizione dei posti in aumento nell'ambito del quale le esigenze dell'ufficio in questione saranno tenute nella massima considerazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(17 luglio 1993)

ZILLI, BOSCO. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* -
Premesso:

che la stampa locale ha riportato notizia del susseguirsi di gravi incidenti verificatisi sulla nuova circonvallazione di raccordo tra la città di Piacenza ed il sistema delle autostrade che ivi gravitano e convergono;

che la scarsità di segnaletica orizzontale e verticale, sia per i lavori in corso sia per la viabilità corrente, aumenta il rischio di scontri frontali, soprattutto nei tratti di accesso agli svincoli,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza, in relazione ai lavori di costruzione di detta circonvallazione, del grave stato di pericolosità per la viabilità, in particolare sulla corsia che dalla Galleana va verso la via Emilia nel tratto compreso tra gli svincoli della Galleana e della Farnesiana;

se siano stati disposti accertamenti per verificare eventuali irregolarità o violazioni delle norme esistenti in tema di lavori stradali;

quali concreti provvedimenti verranno urgentemente presi per diminuire i rischi di gravi incidenti automobilistici.

(4-02842)

(24 marzo 1993)

RISPOSTA. - La tangenziale di Piacenza è una strada a quattro corsie, con spartitraffico, del tipo terzo del CNR, e la relativa segnaletica è stata posta secondo le norme del codice della strada.

Da notizie assunte nel tratto di tangenziale citato nell'interrogazione è avvenuto uno scontro frontale causato da un automezzo che percorreva tale tratto contromano malgrado che i divieti di accesso fossero presenti e chiaramente visibili.

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

(17 luglio 1993)

